

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

178^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 30 GIUGNO 1993

(Antimeridiana)

Presidenza del vice presidente LAMA,
indi del presidente SPADOLINI
e del vice presidente GRANELLI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI Pag. 3

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione e assegnazione . 3

Seguito della discussione:

«Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali» (115), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«Riforma delle norme legislative relative all'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli comunali e regionali con sistemi maggioritari e correttivi proporzionali» (130), d'iniziativa del senatore De Matteo;

«Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali» (348), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori;

«Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato

della Repubblica» (353), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori;

«Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, «Norme per l'elezione del Senato della Repubblica»» (372), d'iniziativa del senatore Fabbri e di altri senatori;

«Norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (889), d'iniziativa del senatore Acquaviva e di altri senatori;

«Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (1045), d'iniziativa del senatore Gava e di altri senatori;

«Modificazione delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (1050), d'iniziativa del senatore Speroni e di altri senatori;

«Modifica delle norme legislative per l'elezione del Senato della Repubblica» (1281), d'iniziativa del senatore Rocchi e di altri senatori

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento)
(Relazione orale)

Stralcio del Capo II del testo unificato del disegno di legge:

PRESIDENTE	Pag. 4, 16
SALVI (PDS), relatore	5
PALADIN, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali	14

Assegnazione

16

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 115, 130, 348, 372, 889, 1045, 1050 e 1281:

PRESIDENTE	17 e passim
SPERONI (Lega Nord)	17, 63
* RASTRELLI (MSI-DN)	21, 38, 47
MARCHETTI (Rifond. Com.)	22 e passim
FERRARI Karl (Misto-SVP)	24
D'ALESSANDRO PRISCO (PDS)	24, 28, 46
MAZZOLA (DC)	24, 43, 55
CHIARANTE (PDS)	25
PONTONE (MSI-DN)	27
* CROCETTA (Rifond. Com.)	30
COLOMBO SVEVO (DC)	32
SALVI (PDS), relatore	34, 50, 61
PALADIN, ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali	36, 50
DUJANY (Misto-Vallée d'Aoste)	41
BOSO (Lega Nord)	42
RIZ (Misto-SVP)	42

COMPAGNA (Liber.)	Pag. 44
COVI (Repubb.)	44, 50, 60
* ANESI (Misto-Un. Auton. Ladina)	45
* CASTIGLIONE (PSI)	45
CAPPIELLO (PSI)	49
ANDREINI (PDS)	50
* ZILLI (Lega Nord)	51
ROCCHI (Verdi-La Rete)	51
* SALVATO (Rifond. Com.)	52
MOLTISANTI (MSI-DN)	52, 61
TEDESCO TATÒ (PDS)	61

Votazioni nominali con scrutinio simul-
taneo

39, 47, 53

PER LA DISCUSSIONE DEI PROBLEMI CONNESSI ALLA TRATTATIVA SUL COSTO DEL LAVORO

PRESIDENTE	64
GALDELLI (Rifond. Com.)	64

INTERROGAZIONI

Per lo svolgimento di interrogazioni sulle vicende del gruppo Ferruzzi:

PRESIDENTE	65
GIANOTTI (PDS)	64

ALLEGATO

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Variazioni nella composizione	66
-------------------------------------	----

DISEGNI DI LEGGE

Trasmissione dalla Camera dei deputati ...	66
Annunzio di presentazione	66
Assegnazione	67
Presentazione di relazioni	68

INCHIESTE PARLAMENTARI

Deferimento	68
-------------------	----

DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Trasmissione	68
Deferimento	69
Dichiarazione di revoca e cancellazione dall'ordine del giorno	70

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Trasmissione di documenti	70
---------------------------------	----

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del vice presidente LAMA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dà lettura del processo verbale.

STAGLIENO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del 24 giugno.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Bo, Citaristi, Colombo, Condorelli, De Cosmo, Di Benedetto, Donato, Fontana Albino, Giagu Demartini, Leone, Maisano Grassi, Molinari, Pedrazzi Cipolla, Russo Vincenzo, Santalco, Sellitti, Triglia, Valiani, Zappasodi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Agnelli Arduino, Ferrari Bruno, Guzzetti, Liberatori, Paire, Parisi Francesco, Pizzo, Rubner e Visibelli, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Disegni di legge, annuncio di presentazione e assegnazione

PRESIDENTE. In data 28 giugno 1993 è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni:

«Conversione in legge del decreto-legge 28 giugno 1993, n. 211, recante interpretazione autentica di norme riguardanti le competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni» (1342).

Detto disegno di legge è stato deferito, in pari data, in sede referente, alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1^a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

«Nuove norme per l'introduzione dello scrutinio uninominale maggioritario a doppio turno eventuale, con lista unica nazionale, doppio voto e recupero dei secondi eletti nei collegi, per l'elezione della Camera dei deputati. Norme per la moralizzazione delle campagne elettorali» (115), d'iniziativa del senatore Pecchioli e di altri senatori;

«Riforma delle norme legislative relative all'elezione della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Consigli comunali e regionali con sistemi maggioritari e correttivi proporzionali» (130), d'iniziativa del senatore De Matteo;

«Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'elezione della Camera dei deputati secondo il sistema elettorale a doppio turno in collegi uninominali» (348), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori;

«Modifiche alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica» (353), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori;

«Modifiche ed integrazioni del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e della legge 6 febbraio 1948, n. 29, "Norme per l'elezione del Senato della Repubblica"» (372), d'iniziativa del senatore Fabbri e di altri senatori;

«Norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (889), d'iniziativa del senatore Acquaviva e di altri senatori;

«Nuove norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (1045), d'iniziativa del senatore Gava e di altri senatori;

«Modificazione delle norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (1050), d'iniziativa del senatore Speroni e di altri senatori;

«Modifica delle norme legislative per l'elezione del Senato della Repubblica» (1281), d'iniziativa del senatore Rocchi e di altri senatori.

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

Stralcio del Capo II del testo unificato dei disegni di legge

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 115, 130, 348, 353, 372, 889, 1045, 1050 e 1281.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di giovedì 24 giugno si è conclusa la discussione generale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore.

SALVI, *relatore*. Signor Presidente, è stata giustamente avanzata, nel corso della discussione generale, da più parti ma in particolare dai colleghi Crocetta e Rastrelli, l'opportunità di effettuare un'ampia ed approfondita discussione sugli articoli ed i relativi emendamenti del disegno di legge in esame.

Anche per questo ritengo che nel corso della mia replica non si renderà necessario entrare dettagliatamente nel merito delle questioni che sono state sollevate; sarà possibile farlo nel corso dell'esame degli articoli e degli emendamenti ad essi riferiti.

Una discussione distesa ed approfondita è opportuna in quanto - e questo è un aspetto certamente positivo del dibattito svoltosi al Senato, come anche presso l'altro ramo del Parlamento - le contrapposizioni frontali verificatesi durante l'esame della legge elettorale comunale avevano portato ad un dibattito molto acceso e quindi alla fine, in maniera inevitabile, difficilmente articolato e disteso nel merito. Questa volta ciò non si è verificato. Si è preso atto da parte di tutti del risultato referendario.

Mi è stata fatta un'osservazione specifica da parte di più di un collega, soprattutto del Gruppo di Rifondazione comunista. Voglio allora rispondere che non vi era nella mia relazione alcuna volontà di trionfalismo o di recepimento acritico dei risultati referendari. Credo che il *referendum* abbia posto davanti agli italiani la necessità di una scelta rilevante, di fondo, difficile e controversa. Nessuno ha certezze in questo campo; lo dico in particolare al collega Lopez. Credo che tutti noi abbiamo molti dubbi sulle strade da prendere. Viviamo in un paese in crisi, con una democrazia in crisi, e la ricerca delle vie di uscita è difficile. Ognuno in buona fede cerca di individuare, di lavorare, di operare su quelle che ritiene le vie di uscita più adeguate per un rafforzamento della nostra democrazia.

Il mio punto di partenza era stato un altro. Si è avuto un ampio dibattito davanti al paese nel quale è stata proposta - e questa volta, come è giusto che sia, anche con pari opportunità e con grande possibilità di confronto e di discussione attraverso i mezzi di comunicazione - una scelta di fondo: se il sistema politico italiano dovesse continuare ad essere eletto con un sistema elettorale a fondamento proporzionale, sia pure con tutti i correttivi che si possono individuare per migliorare il sistema proporzionale, oppure se si dovesse passare ad un sistema elettorale di tipo prevalentemente uninominale e maggioritario. Su questo punto - ha ragione il collega Covi - si può discutere del grado di vincolatività degli effetti giuridici del *referendum*, ma certamente il significato politico di quel voto è stato la scelta del superamento del sistema proporzionale e del passaggio ad un sistema elettorale prevalentemente uninominale e maggioritario.

Tutte le discussioni possono essere fatte, e sarebbero pienamente legittime, sul perchè gli italiani hanno votato in quel modo o anche sul

fatto se sia stato giusto che gli italiani abbiano votato in quel modo. Però quella scelta è stata fatta e – ripeto – il clima stesso della nostra discussione dimostra che da parte di tutti se ne è preso atto.

Come dicevo, nessuno ha certezze; però forse qualche dubbio, qualche elemento di riflessione va assunto anche da chi ha sostenuto posizioni opposte. Per esempio, in questo ramo del Parlamento vi è stato un confronto molto aspro sulla legge elettorale comunale. Ebbene, adesso che l'abbiamo vista all'opera, in azione, in questa tornata elettorale amministrativa di giugno, i colleghi che hanno sostenuto che si trattava di una legge infame, liberticida, compressiva della democrazia e così via, al di là del significato politico del voto, si sentirebbero di ripetere questo giudizio negli stessi termini in cui fu espresso durante il confronto che si verificò all'epoca? Credo allora che da parte di tutti vi debba essere un atteggiamento di ricerca critica, di confronto, di disponibilità agli argomenti degli altri.

Facendo poi riferimento ancora agli argomenti che sono stati portati avanti dai colleghi di Rifondazione comunista che sono intervenuti, e anche dal collega Rastrelli, circa il perchè si è mantenuto il rapporto di 75 e 25 per cento tra quota maggioritaria e quota proporzionale approvata dal *referendum*, voglio rispondere (almeno per quanto riguarda me e la mia parte politica, ma da questo punto di vista credo di poter dire che il senso della discussione in Commissione sia stato questo) che ciò non è stato per un acritico recepimento del risultato referendario. Noi infatti non abbiamo un vincolo istituzionale, e i colleghi che lo hanno sostenuto hanno detto una cosa giusta, a confermare esattamente quella proporzione. Ciò vale naturalmente anche in senso contrario. Ad esempio, il collega Covi ha detto di ritenere eccessiva la quota di proporzionale del 25 per cento e questa è una posizione certamente legittima. Vi è per il Parlamento un margine molto ampio di libertà e di scelta, nell'ambito del divieto di adottare formalmente e sostanzialmente la soluzione abrogata, quindi del divieto di ritornare a un sistema proporzionale o prevalentemente proporzionale. Si è deciso di mantenere il rapporto risultante dal *referendum* non per acritico recepimento – dicevo – ma perchè si è ritenuto che questo rapporto fra quota maggioritaria e quota proporzionale, o un rapporto molto vicino a questo, risponda alle esigenze di una buona riforma elettorale.

Occorre tener conto – tornerò su questo – che stiamo parlando della legge elettorale del Senato che, per vincoli costituzionali, innanzitutto, presenta problemi diversi rispetto alla legge elettorale della Camera. I senatori sono la metà dei deputati, il che già vuol dire che l'effetto della ricaduta proporzionale è diverso, e il Senato è a base regionale, il che vuol dire che non sono possibili computi di riferimento che vadano oltre la base regionale. Sono due vincoli presenti nella Costituzione; certo riformando quest'ultima si potrebbero anche superare (sul rapporto tra riforma elettorale e riforma costituzionale tornerò dopo), ma in questo momento tali vincoli sono invalicabili e producono conseguenze sul tipo di normativa elettorale.

Per questo anche i ragionamenti di coloro i quali parlano di una fotocopia della legge elettorale del Senato per la Camera sono del tutto infondati, perchè riproporre il modello elettorale del Senato (turno

unico se questa scelta sarà confermata, rapporto proporzionale fra i due sistemi del 75 e del 25 per cento) per la Camera, che ha il doppio dei parlamentari e non ha il vincolo della base regionale per il recupero dei resti, determinerebbe un sistema elettorale apparentemente identico ma in realtà completamente diverso dal punto di vista degli effetti sul sistema politico. Infatti, gli incentivi all'aggregazione, a una scelta che abbia anche un significato di governo, a una tutela del pluralismo, ma che non sia tale da riprodurre quei meccanismi di frammentazione e di dispersione del voto che non sono pluralismo bensì altra cosa, non vi sarebbero affatto in una legge elettorale per la Camera che fosse la pseudo fotocopia della legge elettorale per il Senato. Ma su questo punto tornerò.

Perchè, a mio avviso e ad avviso della Commissione, non sarebbe una buona legge elettorale quella che andasse oltre la quota di un quarto e, d'altra parte, non sarebbe (sempre a mio avviso) nemmeno una buona legge elettorale, al di là del dato referendario, quella che eliminasse del tutto la quota proporzionale? Lo spirito e la logica della riforma elettorale e della stessa iniziativa referendaria, non sono quelli della compressione delle minoranze fine a se stessa, di uno sbarramento fine a se stesso, di premi a scalare per i partiti più forti, perchè, se di questo si trattasse, di una riforma elettorale di questo tipo non si sarebbe avvertita quella drammatica urgenza che si è palesata. Arrivo a dire che non sarebbe nemmeno giusta una riforma elettorale che si proponesse esclusivamente o prevalentemente questi obiettivi.

Perchè premiare i partiti più forti di per sè? Non c'è una logica in questo. Perchè punire i partiti meno forti? Non ha senso. La scelta è per un sistema diverso da quello del passato sotto due punti di vista: il collegio uninominale maggioritario come strumento fondamentale per la selezione della rappresentanza e del personale politico; la possibilità di introdurre in questo paese la logica di una democrazia dell'alternanza e di una possibilità per gli elettori di scegliere la maggioranza di Governo. Queste sono le ragioni per la riforma elettorale e se si perdono queste effettivamente non si comprende il perchè di certe scelte e soprattutto non si giustifica la compressione del pluralismo che inevitabilmente c'è in una riforma elettorale maggioritaria. È un costo di democrazia che si paga e che ha senso pagare in quanto ci sono quegli altri benefici per la democrazia.

Se il costo ci deve essere, che sia, però, finalizzato al raggiungimento di questi obiettivi. Un collegio uninominale vero vuole che nello stesso si corra per vincere, non per raccogliere prevalentemente voti da utilizzare poi ad altri fini. Infatti, il collegio uninominale maggioritario è lo strumento (per chi ritiene che questo sia giusto, per chi si impegna per le riforme; è questo il senso che è stato dato al *referendum* da chi ha chiesto voto positivo ad esso) per sostituire, come strumento fondamentale per la selezione del personale politico, il vecchio meccanismo dello scrutinio di lista con il voto di preferenza, che presentava e presenta degli inconvenienti, che ha consentito i fenomeni degenerativi che conosciamo, con uno strumento di selezione che invece privilegi il rapporto diretto fra elettore ed eletto, che consenta all'elettore di essere ben consapevole anche della scelta degli aspetti relativi alla persona, di responsabilità personale del rappresentante e dell'eletto.

Allora, perchè questo sia, occorre che la presenza nel collegio uninominale sia prevalentemente finalizzata a vincere la competizione elettorale; e, perchè questo accada, occorre che ci sia un meccanismo che o è quello che separa del tutto (e questa è la logica del doppio voto scelta dalla Camera, ma credo giustamente, perchè la Camera ha quelle differenti caratteristiche di cui parlavo) la competizione per il collegio dalla competizione per la quota proporzionale (anzi, c'è chi ritiene - come il Gruppo di cui io faccio parte - che questa separazione debba essere talmente netta da eliminare ogni forma di collegamento, con meccanismi di scorporo e così via); oppure, se non si sceglie quella strada, si sceglie, restando nella logica del voto unico, un meccanismo diverso, ma tale tuttavia da non incentivare la presenza nel collegio uninominale al solo fine di raccogliere voti per partecipare alla quota proporzionale.

Naturalmente ci sono forze e soggetti politici che faranno egualmente questo per loro scelta politica, perchè ritengono che il significato della loro presenza parlamentare non debba essere quello di coalizzarsi per una scelta di Governo nazionale bensì quello di rappresentare comunque un ruolo, un soggetto, una forza di opposizione; ma il sistema elettorale non deve essere tale da incentivare scelte di questo tipo: deve invece spingere ad aggregarsi, per quanto possibile, già nella fase della candidatura su un collegio.

Se la quota proporzionale fosse superiore ad un quarto, con questo tipo di meccanismo e di sistema elettorale si avrebbe invece l'incentivo a presentarsi sempre e comunque nei collegi uninominali al solo fine non di puntare ad arrivare primi in quel collegio, secondo la logica dell'uninominale, bensì di consentire alla forza politica di cui si fa parte di raccogliere, sul territorio nazionale (in questo caso, sul territorio regionale), l'insieme dei voti necessari per aumentare il numero dei seggi assegnati nella quota proporzionale.

La seconda ragione della scelta della Commissione nasce dalla domanda: perchè una riforma elettorale maggioritaria? Per consentire la possibilità di scelta della maggioranza di Governo da parte degli elettori; e, perchè questo accada, occorre che la quota maggioritaria, il meccanismo del sistema lo permetta. Certo, noi sappiamo bene che in una democrazia parlamentare nessun sistema elettorale garantisce di per sè che vi sia, dopo il voto, una maggioranza di Governo; anche nel sistema inglese vi è stata più di una fase, più di un periodo, più di un passaggio (sono casi che si ricordano perchè sono avvenuti due o tre volte nel corso di un secolo) in cui il voto non ha espresso la maggioranza e sono state soprattutto le fasi di passaggio da un tipo di bipartitismo ad un altro, fasi cioè in cui, per esempio, il Partito laburista ha sostituito il Partito liberale come partito alternativo rispetto a quello conservatore; dunque, ci sono stati due o tre passaggi - per ogni secolo - nel sistema inglese in cui non c'è stata una maggioranza scelta dagli elettori e si è fatto un Governo di coalizione: in democrazia parlamentare, quando non c'è una maggioranza che emerge dal voto, si fa un Governo di coalizione; ma il sistema elettorale deve essere tale da incentivare, da spingere a questo risultato e comunque da far emergere un vincitore dalle elezioni. Non è automatico che ciò accada; e allora (ma ci tornerò fra un momento) semmai la discussione è se si accetta

questo rischio (la democrazia italiana è strutturata in maniera tale da accettarlo), oppure non lo si accetta e allora – come diceva il collega Covi – c'è un'altra strada, quella della riforma costituzionale, l'elezione diretta del *premier*, c'è la via del presidenzialismo; ma allora diventa questo il problema e si tratta di un'altra questione. Chi non crede che quella sia la via di uscita, o comunque chi ritiene che prima di passare ad un sistema di quel tipo occorra verificare fino in fondo le potenzialità di democrazia dell'alternanza contenute in un sistema elettorale maggioritario con forme di governo neoparlamentare, credo che debba operare affinché la legge elettorale renda il più facile possibile un risultato di questo tipo.

Ora, i vincoli costituzionali per la legge elettorale del Senato di cui ho già parlato fanno sì che si possa ragionevolmente ritenere che un sistema elettorale del tipo che stiamo esaminando, per quanto riguarda il rapporto tra quota maggioritaria e quota proporzionale, consenta, a differenza di ciò che accade alla Camera dei deputati, fatta salva la questione del meccanismo dell'unico o del doppio turno sulla quale tornerò tra poco, di ritenere realistico quell'obiettivo. Per converso, un aumento della quota proporzionale lo renderebbe improbabile e una riduzione o addirittura una eliminazione di tale quota, come proposto dal collega Covi, non lo agevolerebbe, se non altro per le ragioni legate alla ripartizione geografica del consenso nel nostro paese, che sono state confermate anche dagli ultimi risultati elettorali. Infatti, l'eliminazione della quota proporzionale comporterebbe un ulteriore sacrificio per le esigenze del pluralismo senza produrre benefici in termini di governabilità perchè l'attuale sistema politico italiano ha una configurazione territoriale tale da far ritenere che l'esistenza di una certa quota proporzionale possa aiutare e non danneggiare la possibilità degli elettori di scegliere una maggioranza di Governo.

Ho parlato di compressione del pluralismo che certamente si verifica con la riforma elettorale maggioritaria. Dobbiamo allora porci un problema, che sollevava, ad esempio, il collega Marchetti quando si riferiva al *referendum* sull'articolo 19 del cosiddetto Statuto dei lavoratori, tipico di una democrazia maggioritaria: quali sono gli strumenti di garanzia del pluralismo, delle minoranze e dei poteri di controllo da parte dei cittadini. Non credo che nell'Italia di oggi tali garanzie siano o sarebbero assicurate da un sistema elettorale proporzionale. Le garanzie per un rafforzamento della democrazia vanno cercate al di fuori di questa logica. Certo, la quota proporzionale è giusto che sia commisurata anche a tale obiettivo: consentire la presenza in Parlamento di forze e soggetti politici che non ritengono di coalizzarsi o di candidarsi a diventare maggioranza, che non sono nelle condizioni per farlo, e che tuttavia hanno diritto ad essere presenti, avendo conseguito un numero di voti superiore ad una certa quota elettorale (altrimenti si premerebbe esclusivamente la frammentazione), con loro rappresentanti per condurre battaglie di opposizione attraverso gli strumenti che il Parlamento mette a loro disposizione.

La partecipazione e il pluralismo di una democrazia non si misurano tuttavia dal numero dei Gruppi parlamentari presenti in Parlamento, ma da altri fattori: dal grado di tutela dei diritti presente in una realtà istituzionale; dalla presenza di una giustizia efficiente e impar-

ziale; dal livello di partecipazione e di garanzie di cui dispone il cittadino nei confronti dell'attività amministrativa e del procedimento amministrativo; da come è strutturato il sistema dell'informazione dal punto di vista del diritto del cittadino ad essere informato e da quello della proprietà dei mezzi di informazione; dalle garanzie affidate a meccanismi di democrazia diretta, come il *referendum* o l'iniziativa legislativa popolare; da come si struttura la democrazia interna nei partiti e nei sindacati e, certamente, anche dalle regole elettorali.

Però occorre vedere quali sono le regole che contano. Ad esempio, nel sistema parlamentare di una democrazia maggioritaria che ruolo ha il potere di controllo? Uno statuto per l'opposizione in Parlamento, il potere di costituire Commissioni di inchiesta anche con un voto di minoranza e non necessariamente di maggioranza, la revisione dei *quorum* oggi previsti da norme regolamentari, legislative e anche costituzionali, la stessa garanzia per la revisione dell'articolo 138 della Costituzione, e così via: oggi sono questi i temi sui quali bisogna che il Parlamento rifletta, affinché nella democrazia maggioritaria non vi sia una caduta degli strumenti di partecipazione, di controllo e di garanzia, bensì la possibilità di un rilancio, proprio nella chiarezza della distinzione di ruoli tra maggioranza ed opposizione, che elimini ogni residuo consociativismo, ogni confusione e commistione di ruoli, e vi sia, come la democrazia maggioritaria consente, non una diminuzione ma un rilancio e un aumento del potere di controllo, dei diritti e delle garanzie per i singoli cittadini, per le forze politiche e per il pluralismo politico, economico e sociale.

Affermo ciò - e credo che nella seconda parte della normativa al nostro esame vi siano già elementi che vadano in tale direzione - perchè oggi su questo punto, più che sull'alternativa già sciolta dal popolo tra maggioritario e proporzionale, si concentra la questione del grado di democrazia nel nostro paese. Ciò richiama il problema del rapporto tra riforma elettorale e riforma istituzionale. Sappiamo tutti come esso sia collegato alla durata dell'attuale legislatura, che peraltro non è un tema che abbia senso e costruito affrontare in questa sede.

È chiaro che la riforma elettorale richiama alcuni punti della riforma costituzionale: innanzitutto, la riforma del Parlamento, il numero dei parlamentari e lo stesso bicameralismo - tornerò su questo tema -, la questione delle garanzie e dei *quorum* e la legge elettorale per le regioni. Mancheremmo ad un compito proprio dell'attuale Parlamento se, dopo aver riformato il sistema elettorale per i comuni, per le province e per il Parlamento nazionale, si mantenesse in piedi il vecchio sistema elettorale per le regioni.

È importante poi discutere anche della forma di Governo e quindi della revisione dell'articolo 92 della Costituzione, coerentemente alla legge elettorale maggioritaria.

Credo che inevitabilmente andremo ad una fase di sperimentazione dei nuovi strumenti di democrazia. Speriamo che tale sperimentazione sia la più breve e distesa possibile, ma credo che vi sarà anche per la legge elettorale. Non esiste alcun paese al mondo nel quale un passaggio di sistema così incisivo e significativo, come è già solo quello dal proporzionale al maggioritario, sia avvenuto - non dico senza colpi di forza - ma senza «rotture» costituzionali.

Invece, noi stiamo operando in tale direzione, ma proprio questo vuol dire che non possiamo immaginare che in poche settimane o in pochi mesi saremo in grado di definire il sistema della seconda fase della nostra vita repubblicana. Andremo avanti con sperimentazioni; speriamo che si rivelino le meno traumatiche possibili e che tutto ciò avvenga mantenendo la logica della continuità costituzionale e democratica.

Ma fra questi temi di riforma istituzionale e costituzionale - vi ho già fatto riferimento poc'anzi, ma voglio tornarci - il collega Covi ha posto la questione dell'elezione diretta del *premier*, mentre da altre parti vengono poste questioni legate ad una riforma costituzionale che esca dalla logica della democrazia parlamentare o neoparlamentare che dir si voglia. Non è questa la sede per discuterne e tanto meno per adottare decisioni in merito. Voglio solo accennare a tale problema perchè è dinanzi a tutti noi. È chiaro che se la riforma elettorale mancherà i suoi obiettivi, all'ordine del giorno del paese sarà posto inevitabilmente quest'altro problema.

Credo che quando da più parti, anche in questo dibattito - ad esempio, dai colleghi Covi, Compagna, Rocchi, Pezzoni e Tronti - è stata posta la questione del sistema elettorale a turno unico o a turno doppio, si sia sollevato proprio il problema da me ora evidenziato, cioè di uno strumento (quello del doppio turno, ma se ne possono immaginare anche altri all'interno del sistema a turno unico) che consenta di avvicinare il più possibile gli obiettivi della riforma elettorale. Ho detto infatti all'inizio - e lo ripeto - che la riforma elettorale non è fine a se stessa, ma è in funzione di obiettivi democratici: spingere all'aggregazione soggetti politici frammentati, introdurre la democrazia dell'alternanza, introdurre la governabilità non come astratta efficienza di Governo bensì come (lo ricordava il senatore Tronti) riconduzione di poteri decisionali politici ai cittadini e quindi anzitutto come scelta di Governo da parte dei cittadini stessi. Chi sostiene un sistema elettorale a doppio turno evidentemente pone tale questione.

Come ho già detto all'inizio del mio intervento - e lo ripeto adesso perchè ne sono convinto - visti i tipi di meccanismi costituzionali, la questione si pone con particolare pregnanza per la legge elettorale della Camera, mentre per quella del Senato si tratta essenzialmente di un problema di omogeneità dei sistemi elettorali per evitare che dalle consultazioni appunto elettorali di Camera e Senato possano emergere maggioranze disomogenee o addirittura confliggenti. Su questo punto è necessario riflettere. È chiaro ed evidente che lo stesso sistema elettorale del Senato, finchè si rimarrà nell'ambito di un sistema di bicameralismo politico perfetto, con votazioni negli stessi giorni, trae un suo significato anche dal sistema elettorale della Camera. È del tutto chiaro che un meccanismo con voto unico ha un senso politico ed istituzionale diverso a seconda che per la Camera dei deputati, per la cui elezione si vota nello stesso giorno e con lo stesso obiettivo, siano o no previsti meccanismi che incentivino aggregazioni e scelte di Governo che, per la legge elettorale del Senato, devono tradursi in candidature uniche e non disperse nei collegi.

Sarebbe quindi forse stata opportuna, come avevano immaginato i Presidenti dei due rami del Parlamento, una discussione congiunta

delle leggi elettorali di Camera e Senato; questa via non è stata seguita ma non possiamo pensare che i 300 metri di distanza che separano questo Palazzo da quello della Camera siano ininfluenti: non per valutazioni politiche, ma per considerazioni istituzionali. Ripeto che lo stesso sistema elettorale del Senato può avere un significato politico-istituzionale ben diverso a seconda che per l'altro ramo del Parlamento sia previsto un meccanismo elettorale oppure un altro.

Occorre inoltre porsi una ulteriore questione, quella del significato e del valore del bicameralismo nel passaggio dal sistema elettorale proporzionale a quello maggioritario. Quest'ultimo è un meccanismo complesso, delicato, che consente di esprimere una maggioranza che a volte è tale per lo scarto di pochi voti: del resto questo è il suo valore e il suo significato, lo si vuole per questo. Già l'Italia è l'unica democrazia contemporanea che prevede due Camere con identiche funzioni ed entrambe con poteri politici. Abbiamo convissuto con questa anomalia, o forse possiamo dire con questa peculiarità, per quasi mezzo secolo nell'ambito di un sistema elettorale proporzionale. Possiamo immaginare che tutto ciò continui, che abbia senso in un sistema elettorale maggioritario? Da una parte questa riflessione ci aiuta a comprendere il testo che stiamo votando, perchè i collegi a base regionale in un sistema maggioritario esaltano il carattere di rappresentanza delle regioni - questa volta autentica - da parte del Senato, in quanto il voto nazionale potrà essere espresso comunque soltanto dalla Camera dei deputati, quali che siano le nostre opzioni e le nostre volontà. Allora si tratta - e bisogna verificare se esistono gli spazi e le condizioni per farlo, anche se questa non è la sede per aprire una discussione del genere - di porre già nel corso di questa legislatura il problema della riforma del Parlamento.

Concludo - sulle altre questioni sollevate si tornerà in sede di esame degli emendamenti - ricordando gli interventi svolti nella seduta di giovedì scorso, in particolare quelli dei colleghi Tronti e De Matteo, i quali hanno sottolineato il valore della riforma elettorale ai fini del rilancio, del rinnovamento e della rivalorizzazione della democrazia dei partiti. Credo che questo sia un punto rilevante, sul quale occorre soffermare la nostra attenzione.

Spostare il potere di decisione politica dai partiti ai cittadini non significa affatto abbandonare l'idea di una democrazia saldamente fondata sul ruolo dei partiti politici, ma vuol dire esattamente il contrario, cioè dare l'ultima speranza di salvezza agli stessi partiti. Altrimenti, se questi non riusciranno a rinnovarsi e a rimettersi in campo per adeguarsi ai nuovi compiti indicati nella riforma, saranno definitivamente travolti; ma allora si sarà davvero perso un pezzo fondamentale della democrazia italiana, che ha caratterizzato i modelli europei rispetto a quelli extraeuropei di democrazia.

Certo la politica è in crisi non solo in Italia, ma ovunque; tuttavia anche da questo deve scaturire qualche elemento di riflessione. Ad esempio, coloro che acriticamente indicano il modello statunitense come esempio valido anche per l'Italia devono riflettere sulla crisi di democrazia delle istituzioni statunitensi: nel momento in cui la caduta del comunismo internazionale ed il superamento della divisione del mondo in due blocchi hanno fatto venir meno l'unità nazionale degli

Stati Uniti d'America intorno alla figura del Presidente, si è posto un problema di governabilità e di democrazia nel conflitto tra il Presidente eletto sulla base di un mandato programmatico ed un Congresso di singoli personaggi (non più portatori di progetti politici nazionali e non più espressione di partiti) che rispondono esclusivamente al loro elettorato ed alle forze che li hanno sostenuti. Lo stesso elemento di democrazia che si rileva nel presidenzialismo, con la conseguente scelta tra programmi alternativi, cade davanti all'ostruzionismo, alle difficoltà, alle resistenze di un Congresso eletto non su base politico-programmatica e partitica, bensì personalistica.

Presidenza del presidente SPADOLINI

(Segue SALVI, relatore). I partiti, quindi, sono indispensabili per costituire un collegamento tra cittadini e istituzioni, tra interessi particolari e progetti politici complessivi, fra interessi individuali e valori nazionali. Del resto, nella competizione elettorale amministrativa che si è recentemente svolta con le regole nuove, abbiamo constatato quanto fosse infondata l'idea che l'accentuazione della responsabilità personale con l'elezione diretta del sindaco facesse venire meno il confronto politico. È stato naturalmente importante il tipo di riforma elettorale che si è varata, nell'esigenza di un collegamento tra il candidato sindaco ed i progetti politici che si esprimono nelle liste e attraverso i sindaci. Quindi, la scelta uninominale e maggioritaria non corrisponde affatto ad una scelta contro una democrazia partecipata, contro una democrazia dei partiti e a favore di una democrazia oligarchica e notabile. Tuttavia - questo è il punto - la riforma elettorale deve davvero rispondere a questo obiettivi e a queste esigenze.

Ho parlato prima del cambiamento istituzionale in Italia come di una fase processuale transitoria, che richiederà passaggi e interventi ulteriori; però certamente, se i primi segnali inviati da questo Parlamento, dopo la richiesta di cambiamento che c'è nella società e che si è espressa il 18 aprile ed in tante altre forme, deludessero i cittadini rispetto alle attese suscitate, non so se questa volontà di costruire insieme le nuove regole della nostra democrazia reggerebbe alla prova dei fatti.

La responsabilità che abbiamo, quindi, è molto rilevante. Dobbiamo provare a ragionare tutti su questi problemi in termini sistemici, al di là degli interessi di parte. Non si tratta semplicemente di definire regole più o meno valide, ma di essere capaci di fornire una risposta ad una domanda che vi è nella società, senza discostarsene troppo, perché altrimenti le conseguenze potrebbero essere davvero negative.

Concludo il mio intervento formulando una proposta, nella speranza che sia possibile attuarla. In base alle intese raggiunte tra i due rami del Parlamento si è predisposto un testo che disciplina sia il sistema elettorale del Senato, sia le campagne elettorali, che sono

elemento comune alla Camera e al Senato. Ritengo che sarebbe opportuno inviare alla Camera due testi separati, nelle forme che poi la Presidenza, se riterrà questa soluzione attuabile, ci vorrà suggerire. Il riesame, sia del provvedimento sul sistema elettorale per il Senato, che di quello sulle campagne elettorali, sarà libero, così come lo sarà in questa sede l'esame del testo di legge elettorale che ci perverrà dalla Camera e che riguarderà l'altro ramo del Parlamento. È evidente, tuttavia, che vi è una specificità di disciplina per il testo inerente la campagna elettorale comune di Camera e Senato, al quale è facile prevedere che la Camera potrà dedicare più tempo. In ogni caso, ritengo sia logico e razionale arrivare ad avere tre testi che dovranno, immagino, essere unificati; al riguardo non so se il Governo abbia qualche proposta da avanzare, magari nel senso di predisporre un testo unico di raccordo di tutta la normativa elettorale.

Propongo quindi di inviare all'esame della Camera due testi separati, nell'auspicio che in questo modo la parte della normativa che riguarda le regole elettorali (vedremo poi la questione dei tempi per la delega da concedere all'apposita commissione che deve ridisegnare i collegi elettorali) possa essere esaminata ad un ritmo più spedito e con una maggiore autonomia di valutazione.

Concludo il mio intervento con un auspicio. Spero che questa discussione possa tenersi anche in Aula in modo disteso, sereno ed approfondito, così come si è svolta in Commissione. Da parte mia, al di là delle opinioni e dei giudizi che si potranno manifestare sul testo finale, vi sarà tutto l'impegno a collaborare affinché il risultato del lavoro del Senato sulla propria legge elettorale sia il più conforme possibile alle comuni scelte di fondo che sono state compiute in Commissione, non per una pedissequa volontà - ripeto - di adeguarsi ai risultati referendari, ma nel convincimento che proprio in quei risultati vi è il germe di un sistema elettorale che può contribuire al rinnovamento del sistema politico italiano. *(Applausi dai Gruppi del PDS, del PSI, repubblicano, della DC, dai senatori socialdemocratici del Gruppo misto e del senatore Compagna).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro Paladin.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il testo rielaborato ed approvato dalla Commissione affari costituzionali si presenta nell'essenziale come un seguito legislativo del *referendum* del 18 aprile, ed anzi come un atto consequenziale, costituzionalmente obbligato o dovuto. E ciò, pur fermo restando quanto affermava la stessa Corte costituzionale nella parte finale della sentenza che dichiarò l'ammissibilità del relativo *referendum*; vale a dire che, nei limiti del divieto di formale o sostanziale ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare, il legislatore potrà correggere, modificare o integrare la disciplina residua.

Certo, la disciplina residua, la cosiddetta disciplina di risulta, frutto delle incisioni che il corpo elettorale ha operato sulla legge elettorale del 1948, era ed è immediatamente applicabile. Se così non fosse stato,

d'altra parte, la Corte costituzionale avrebbe dovuto senz'altro dichiarare l'inammissibilità del relativo quesito referendario, posti i criteri che essa ha più volte fatto valere nella materia delle leggi elettorali in genere. Ma quella normativa, come è ben noto, darebbe luogo a significativi inconvenienti se fosse applicata senza i necessari correttivi o senza le necessarie integrazioni, tanto da prestarsi – come è stato detto in varie sedi – a generare questioni di legittimità costituzionale che la Corte si troverebbe molto imbarazzata a risolvere se le fossero proposte *ex post* in vista delle prossime elezioni politiche.

Mi limito qui a ricordare i due profili principali del problema; quello concernente la dimensione dei collegi uninominali da assegnare con la tecnica maggioritaria, dimensione che forse era ben fondata nel 1948 ma certo non lo è più oggi, e quello relativo – secondo le parole della stessa Corte – alla «diseguale proporzione in cui l'uno e l'altro sistema di elezione, quello maggioritario a collegi uninominali e quello *proporzionale in sede regionale*, sarebbero destinati ad operare nelle singole regioni».

Entrambi i punti mi sembra siano stati opportunamente e uniformemente riconsiderati nel testo in esame, con la sola marginale eccezione del Trentino-Alto Adige per il quale – come è noto – si propone che, di sette seggi disponibili, tre siano assegnati a Trento, tre a Bolzano (tutti da attribuire con la tecnica dei collegi uninominali), più un solo seggio da attribuire con il sistema proporzionale, anziché seguire il noto riparto del 5 a 2 che si applica nelle regioni con analogo numero di abitanti. Il Governo però considera giustificata, malgrado i dubbi che sono stati sollevati in materia in seno alla Commissione affari costituzionali, una soluzione di questo genere, seppure eccezzuativa. L'eccezione infatti appare giustificata dalle peculiarità dell'ordinamento costituzionale del Trentino-Alto Adige, in cui si ricercano costantemente correttivi atti a riequilibrare il rapporto tra il gruppo linguistico tedesco, minoritario nell'intero paese, e il gruppo linguistico italiano, minoritario a sua volta nell'Alto Adige.

Nel dire questo non ignoro che il criterio di riparto del 6 a 1 dei seggi tra sistema maggioritario e proporzionale, così come l'ho ora descritto, non garantisce in assoluto che il gruppo linguistico italiano in Alto Adige venga a disporre di un seggio senatoriale. Per raggiungere un risultato di questo genere e per creare una riserva di questo tipo sarebbe stata ovviamente necessaria una legge formalmente costituzionale. Credo però di poter dire che il riparto del 6 a 1 in luogo del 5 a 2, relativamente ai seggi da attribuire con metodo maggioritario o proporzionale, consenta di raggiungere meglio l'obiettivo che non se si fosse applicata la regola generale. Pertanto, il congegno eccezzuativo riguardante il Trentino-Alto Adige trova una sua giustificazione costituzionale nel bilanciamento tra valori costituzionali diversi.

Il Governo resta poi dell'avviso, come riaffermato nell'ultimo Consiglio dei ministri, che non è questa la sede per affrontare compiutamente (e sottolineo questo avverbio) l'annoso problema degli italiani residenti all'estero e chiamati a votare fuori dei confini nazionali. Staremo a vedere cosa saprà escogitare la Camera dei deputati nella seduta odierna o comunque nell'attuale settimana. Resta però valido,

quanto meno ad avviso del Governo, che non si possa a nessun titolo derogare ai principi costituzionali che regolano la materia.

L'evidente esigenza di integrare e correggere al più presto possibile la normativa di risulta del voto referendario, quanto meno al Senato, impone di usare lo strumento della legge ordinaria che d'altronde viene adoperato anche dalla Camera dei deputati; ma non può essere questa – ed è chiaro – la via per estendere l'elettorato attivo se ciò comportasse deroga all'articolo 57 della Costituzione: deroga al primo comma, per cui il Senato è eletto a base regionale (dove le regioni sono evidentemente quelle venti di cui parla l'articolo 131 della Costituzione) e deroga al quarto comma – sempre dell'articolo 57 – che ragiona di ripartizione dei seggi tra le regioni (ancora le venti regioni del testo costituzionale) da effettuare in proporzione alla popolazione delle regioni stesse, quale risulta dall'ultimo censimento generale.

Personalmente mi auguro sia possibile trovare una qualche soluzione compromissoria, ma non mi nascondo le difficoltà esistenti e ripeto ancora una volta che il rispetto dei principi costituzionali in questa materia deve essere considerato preminente.

Con queste premesse, dunque, confermo, per quanto possa servire, l'avviso favorevole del Governo sul testo in esame, riaffermando un sentimento di soddisfazione per il modo in cui questo problema sta per essere portato a soluzione in tempi brevi e comunque nei tempi preordinati.

Quanto al quesito che mi veniva rivolto in coda dal relatore, se cioè non convenga elaborare in questa materia testi unici di leggi elettorali per il Senato e, in ipotesi, anche per la Camera dei deputati, credo che il Governo possa raccogliere l'invito stesso ma con l'ovvia avvertenza che i testi in questione dovrebbero essere di mera compilazione, non di coordinamento, non con valore legislativo, perchè ciò richiederebbe una delega che il testo in esame non prevede.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Ministro.

Onorevoli colleghi, se non vi sono osservazioni, la proposta di stralcio del Capo II del disegno di legge – avanzata dal relatore – si intende accolta.

Disegni di legge, assegnazione

PRESIDENTE. Il nuovo disegno di legge derivante dallo stralcio, che assume il titolo «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» (115-130-348-353-372-889-1045-1050-1281-*bis*), viene deferito in sede referente alla 1ª Commissione permanente.

La Commissione è fin d'ora autorizzata a convocarsi al fine di riferire all'Assemblea subito dopo la votazione finale del disegno di legge recante norme per l'elezione del Senato, che potrebbe avvenire nella giornata di domani.

Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 115, 130, 348, 372, 889, 1045, 1050 e 1281

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, avevo presentato un emendamento a tutto il testo della legge per chiederne l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Poichè parte del disegno di legge viene stralciata chiedo che il mio emendamento sia valido e per il disegno di legge in esame e per quello derivante dallo stralcio.

PRESIDENTE. Prendo atto della sua richiesta.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo unificato proposto dalla Commissione.

Il testo dell'articolo 1 è il seguente:

CAPO I

NORME PER L'ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

(Principi generali)

1. Gli articoli 1, 2 e 3 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 1. - 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Il territorio di ciascuna regione, con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta, è ripartito in collegi uninominali, pari ai tre quarti dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento per difetto. Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione è costituita in unica circoscrizione elettorale.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in unico collegio uninominale. Il territorio della regione Molise è ripartito in due collegi uninominali.

4. I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422.

Art. 2. - 1. Il Senato della Repubblica è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, sulla base dei voti espressi nei collegi uninominali. I seggi nei collegi uninominali sono attribuiti con sistema maggioritario. Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.

Art. 3. - 1. Le elezioni per il Senato della Repubblica si svolgono in un solo giorno».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Art. 1.

Al comma 1, sostituire l'articolo 1 richiamato con il seguente:

«Art. 1. - 1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale. I seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Il territorio nazionale è suddiviso in circoscrizioni elettorali, indicate nella tabella allegata alla presente legge, determinate da accorpamenti a base regionale.

3. Presso la corte d'appello, nella cui giurisdizione è il capoluogo della circoscrizione, è costituito entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, l'ufficio elettorale circoscrizionale composto da tre magistrati, dei quali uno con funzioni di presidente, nominati dal presidente della corte d'appello; sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento. Un cancelliere della corte d'appello è designato ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio».

Conseguentemente, alla legge 6 febbraio 1948, n. 29, aggiungere la seguente tabella:

«TABELLA
(prevista dall'articolo 1)

Circoscrizioni	Capoluogo della circoscrizione
I - Italia nord-occidentale (Piemonte-Liguria-Lombardia)	Milano
II - Italia nord-orientale (Veneto-Trentino-Alto Adige-Friuli-Venezia Giulia-Emilia-Romagna)	Venezia
III - Italia centrale (Toscana-Umbria-Marche-Lazio)	Roma
IV - Italia meridionale (Abruzzo-Campania-Puglia-Basilicata-Calabria)	Napoli
V - Italia insulare (Sicilia-Sardegna)	Palermo
VI - Valle D'Aosta	Aosta
VII - Molise	Campobasso».

1.4

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROSETTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, nell'articolo 1 richiamato, nel secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «ai tre quarti» con le altre: «ai due terzi».

1.5

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIO-
NISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, nell'articolo 1 richiamato, nel secondo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: «ai tre quarti» con le altre: «ai due terzi».

1.13

PONTONE, DANIELI, FILETTI, FLORINO, MA-
GLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI,
MISSERVILLE, MOLTISANTI, RASTRELLI,
POZZO, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA, TU-
RINI, VISIBELLI

Al comma 1, nell'articolo 1 richiamato, nel secondo capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, si costituisce presso la Corte di cassazione il Collegio unico nazionale».

1.6

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIO-
NISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, nell'articolo 1 richiamato, nel capoverso, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti è costituita un'unica circoscrizione elettorale nazionale».

1.12

RASTRELLI, PONTONE, DANIELI, FILETTI, FLO-
RINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-
JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLTISANTI,
POZZO, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA, TU-
RINI, VISIBELLI

Al comma 1, nell'articolo 1 richiamato al terzo capoverso sostituire il primo periodo con il seguente:

«La Regione Valle d'Aosta forma una circoscrizione elettorale, con un unico collegio uninominale ed è regolata dalle norme contenute nel titolo VII della presente legge».

1.1

DUJANY, FERRARI Karl

Al comma 1, nell'articolo 1 richiamato, sopprimere il quarto capoverso.

1.9 D'ALESSANDRO PRISCO, ROCCHI, TOSSI BRUTTI, TRONTI

Al comma 1, nell'articolo 1 richiamato, sopprimere il quarto capoverso.

1.15 PONTONE, DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLTISANTI, POZZO, RASTRELLI, PONTONE, DANIELI, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI, VISIBELLI

Al comma 1, nell'articolo 2 richiamato, nel capoverso, alla fine del primo periodo, inserire le parole: «, garantendo l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini».

1.11 FABJ RAMOUS, CAPIELLO, D'ALESSANDRO PRISCO, ROCCHI, BONO PARRINO, MARINUCCI MARIANI, MINUCCI DARIA, COLOMBO SVEVO, MOLTISANTI

Al comma 1, nell'articolo 2 richiamato, nel capoverso, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Insieme a ciascun candidato è indicato un candidato supplente».

1.3 MAZZOLA, SAPORITO, RUFFINO, CABRAS, GUZZETTI

Al comma 1, nell'articolo 2 richiamato, nel capoverso, sostituire il terzo periodo: «Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali» con il seguente: «Gli ulteriori seggi sono attribuiti in ragione proporzionale mediante riparto tra gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali regionali sommando le rispettive cifre elettorali nel collegio unico nazionale».

1.7 MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CROSETTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, nell'articolo 2 richiamato, nel capoverso, al terzo periodo, sostituire le parole: «in circoscrizioni regionali» con le altre: «nella circoscrizione nazionale».

1.14 RASTRELLI, PONTONE, DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLTISANTI, POZZO, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI, VISIBELLI

Al comma 1, nell'articolo 2 richiamato e ovunque ricorrano, in tutti gli altri articoli del disegno di legge, sostituire le parole: «candidato» e «candidati» rispettivamente con le altre: «candidato e candidata» e «candidati e candidate».

1.8

FABJ RAMOUS, D'ALESSANDRO PRISCO, CAP-PIELLO, ROCCHI, MARINUCCI MARIANI, BONO PARRINO, MINUCCI Daria, COLOMBO SVEVO, MOLTISANTI

Al comma 1, nell'articolo 2 richiamato nel capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con dichiarazione da presentare entro il termine per la presentazione delle candidature, è possibile stabilire l'apparentamento, sia nell'ambito di singoli collegi uninominali, sia nell'ambito dell'intera circoscrizione regionale, fra candidati appartenenti a diversi gruppi».

1.10

CHIARANTE, D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

Onorevoli Colleghi, sono stati presentati da diversi senatori emendamenti tendenti ad introdurre, per quanto riguarda i seggi non attribuiti nei collegi uninominali, il criterio dell'attribuzione proporzionale tra gruppi concorrenti in un collegio, ovvero in una circoscrizione, unico nazionale.

Tale criterio non è compatibile con quanto disposto dall'articolo 57, primo comma, della Costituzione secondo il quale: «Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale».

La Presidenza invita pertanto i presentatori degli emendamenti 1.6, 1.12, 1.7, 1.14, 4.4, 4.5 e 4.6, senatori Marchetti e Rastrelli, a non insistere sulla loro votazione, con l'avvertenza che qualora tale invito non venisse accolto gli emendamenti in questione dovrebbero essere dichiarati improponibili da parte mia.

Per analoghe ragioni la Presidenza invita il senatore Marchetti a ritirare l'emendamento 1.4, che prevede la suddivisione del territorio nazionale in circoscrizioni che raggruppano più Regioni.

RASTRELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, nell'intervento in sede di discussione generale che ho svolto qualche giorno fa mi sono sforzato di sottoporre all'attenzione dell'Assemblea e alla particolare attenzione del relatore la possibilità dell'esame di una questione che atteneva proprio agli emendamenti presentati. Nella situazione particolare che si è venuta a creare a seguito del *referendum*, con la creazione di un sistema misto tra maggioritario e proporzionale, quale quello attualmente in vigore e che viene regolato da questa legge, dobbiamo decidere in che modo la prescrizione costituzionale di cui al primo comma debba essere riferita esclusivamente ai collegi uninominali nei

quali si viene eletti con il sistema maggioritario. Lo stesso meccanismo del collegio uninominale, quindi dell'elezione di un candidato per ciascun collegio, comporta la piena rappresentatività delle regioni. Il concetto della base regionale, introdotto dal primo comma dell'articolo 57 della Costituzione, risulta automaticamente rispettato dalla nuova formulazione del sistema maggioritario, che divide proprio in 238 collegi l'Italia sulla base appunto della proporzione tra le popolazioni regionali.

Quindi in partenza avevo posto la questione come problema di studio, che ritenevo potesse essere considerato compatibile rispetto ai limiti, alle «colonne d'Ercole» della Costituzione e pertanto mi attendevo che su questa materia ci fosse da parte del relatore (la cui replica ho apprezzato per la sua complessità) anche un preciso riferimento.

Comunque, in mancanza dell'accoglimento di un'impostazione teorico-dialettica quale quella che io ho sollevato e dinanzi alla dichiarazione del Presidente del Senato per cui, in mancanza di ritiro degli emendamenti, questi sarebbero dichiarati improponibili (a meno che la Presidenza non ritenga di revocare questa sua decisione) io sono costretto a ritirare gli emendamenti stessi perchè non vorrei che una dichiarazione di improponibilità che li riguardasse in questa fase potesse precludere l'ulteriore dibattito politico, di studio e di approfondimento che sulla materia si svolgerà.

PRESIDENTE. Sì, è meglio il ritiro, senatore Rastrelli. Non ho dubbi sulla tesi che ho sostenuto, confortata da una valutazione meditata. Riconosco che è sempre meglio lasciare aperta la strada alle modifiche e pertanto è meglio non sottoporre gli emendamenti alla valutazione di proponibilità.

MARCHETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, noi abbiamo proposto, oltre che un'ipotesi di collegio unico nazionale, anche un'ipotesi di circoscrizioni che accorpino una serie di regioni, alla stregua di quanto già avviene per le elezioni del Parlamento europeo.

Però queste due ipotesi, quella nazionale e quella intermedia, sono degli strumenti tecnici che non vanno assolutamente ad intaccare, a nostro avviso, la norma costituzionale che stabilisce che il Senato viene eletto a base regionale, perchè la ripartizione dei seggi poi avviene, in realtà, ugualmente su base regionale.

In particolare ciò vale, signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.7. Certo, da un punto di vista estremamente teorico si può sostenere che la stessa ripartizione su base regionale che viene eseguita in base al meccanismo che qui proponiamo risente dell'utilizzazione di voti anche conseguiti al di fuori dello stretto ambito regionale; ma questo è un caso estremamente limitato e puramente dettato da un'esigenza cui vogliamo rispondere con queste proposte, cioè quella che anche la quota proporzionale non venga ulteriormente ridimensionata qualora non si utilizzino tali meccanismi. Per tale

ragione, riteniamo che, poichè in effetti in questo caso si propone che i tre quarti dei seggi siano assegnati con il meccanismo uninominale maggioritario (ma anche nell'ipotesi, per la quale ci battiamo, che tale quota fosse ridotta, come ci sembra giusto e come successivamente cercheremo di illustrare), la quota assegnata con il criterio proporzionale sia la più fedele possibile ai voti riportati. I meccanismi qui proposti, in particolare quello suggerito dall'emendamento 1.7, sarebbero estremamente utili senza intaccare minimamente il dettato costituzionale.

Signor Presidente, questo è quanto le volevo dire. Naturalmente, a fronte della sua dichiarazione, anch'io sono disponibile a ritirare gli emendamenti recanti la mia firma da lei indicati. Non intenderei però ritirare l'emendamento 1.7, rimettendomi comunque ad una sua ulteriore valutazione.

PRESIDENTE. Senatore Marchetti, siccome non vedo altre possibilità, le sarei molto grato se volesse ritirare anche l'emendamento 1.7.

CROCETTA. Allora lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito i presentatori ad illustrare i restanti emendamenti presentati sull'articolo 1.

MARCHETTI. Signor Presidente, attribuiamo grandissima importanza all'emendamento 1.5. Con esso si propone di sostituire la quota di tre quarti dei seggi assegnati con il sistema uninominale maggioritario con la quota di due terzi dei seggi. Il collega Salvi, in sede di replica e anche nella sua relazione, sosteneva, come pura concessione teorica, che l'esito del *referendum* non impone di approvare una legge fotocopia e di considerare intoccabile il principio in base al quale, secondo la normativa residua, si assegna con il sistema proporzionale il 25 per cento dei seggi disponibili. C'è chi usa questo argomento, ci ricordava il senatore Salvi, per dire che si può scendere anche al di sotto della quota del 25 per cento, ma evidentemente è questa una discussione puramente teorica che non affronta i termini veri del problema. La realtà, onorevoli colleghi, è che quella del 25 per cento non può essere considerata una quota che, assegnata con il metodo proporzionale, sia tale da riequilibrare entro certi limiti le possibilità di rappresentanza di minoranze che non siano comunque collocate, in generale, al primo e al secondo posto nei collegi uninominali. Si tratta in sostanza di dichiarare se il Parlamento vuole varare una legge elettorale in base alla quale le minoranze saranno pressochè escluse dal Parlamento stesso o se vuole in qualche modo consentire che, sia pure nei limiti di una legge maggioritaria, in realtà anche minoranze che non appartengono ai Gruppi maggiori possano avere accesso alla rappresentanza parlamentare.

A mio avviso, quello al nostro esame è uno dei punti qualificanti sul quale si misurerà effettivamente la reale volontà dei Gruppi politici presenti in questo Parlamento di approvare una legge elettorale che non sia estremamente semplificatoria e impedisca una presenza pluralistica nel Parlamento. Quest'ultima non è causa di ingovernabilità; al

contrario, il problema di fronte al quale ci troviamo è che, nonostante i tentativi e le dichiarazioni rese, secondo cui con il sistema maggioritario ci si sarebbe avviati verso una soluzione che avrebbe garantito la governabilità, in realtà notiamo che i meccanismi propri appunto del sistema maggioritario non garantiscono quel risultato. Ciò non è impedito da un'eventuale rappresentanza o presenza di minoranze, bensì dal fatto che il metodo maggioritario, che sta per essere introdotto o che comunque è stato proposto, determina in realtà frammentazione e personalizzazione che, soprattutto in presenza della crisi politica che il paese sta attraversando, rischiano di portarci ad un'ulteriore ingovernabilità.

Quindi, quello della rappresentanza delle minoranze e quello della governabilità sono due temi del tutto diversi. Quest'ultimo deve essere giustamente valutato; la mancanza di governabilità però è finora derivata non dalla legge elettorale, ma da una crisi politica di altro genere sulla quale abbiamo richiamato l'attenzione dei colleghi in più occasioni.

Quindi, quando proponiamo di aumentare la quota di seggi da attribuirsi con il metodo proporzionale ad un terzo, anziché ad un quarto - perchè è questo il senso del nostro emendamento - facciamo presente semplicemente un'esigenza alla quale non è di ostacolo l'esito referendario.

Si tratta di un'esigenza della quale dovrebbero farsi carico, a nostro parere, tutti i colleghi che ritengono che la presenza delle minoranze non debba essere in qualche modo «vietata», come avverrà se approveremo un meccanismo così riduttivo rispetto alla quota proporzionale.

FERRARI Karl. Signor Presidente, ho aggiunto la mia firma all'emendamento 1.1 presentato dal senatore Dujany, e lo do per illustrato.

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, l'emendamento 1.9, si illustra da sè.

MAZZOLA. Signor Presidente, l'emendamento 1.3 era stato da noi già proposto in Commissione e successivamente ritirato perchè eravamo stati pregati di consentire ai Gruppi una riflessione sulla nostra proposta. Esso riguarda il cosiddetto candidato supplente, un istituto che abbiamo mutuato dal sistema francese nel quale, come è noto, ad ogni candidato nei collegi uninominali corrisponde un candidato supplente destinato a prendere il posto del titolare nel caso si verifichi una vacanza.

La nostra proposta è correlata soprattutto all'ipotesi di modifica costituzionale, già approvata in sede di Commissione parlamentare per le riforme istituzionali, relativamente all'incompatibilità tra incarico di Governo e mandato parlamentare. Di fronte a tale ipotesi non è opportuno immaginare che, all'indomani delle elezioni e della formazione del governo, vi possa essere l'esigenza di procedere a molte elezioni suppletive per sostituire i Ministri ed anche i Vice Ministri, dato che l'incompatibilità è prevista anche per questi ultimi; tenendo anche conto del fatto che si potrebbe verificare l'ipotesi di una maggioranza non estremamente ampia che potrebbe risultare addirittura

tura modificata dagli esiti delle elezioni suppletive effettuate immediatamente a ridosso della costituzione del Governo. Di qui la ragione che è alla base del nostro emendamento secondo il quale, presentandosi insieme al candidato del collegio anche l'indicazione del candidato supplente, nel caso in cui l'eletto assuma incarichi di Governo o presenti altri motivi di incompatibilità sopravvenuta ovvero si dimetta per scelta personale, non vi sarebbe più l'esigenza di procedere ad una votazione suppletiva in quanto subentrerebbe il candidato supplente.

Invitiamo tutti i Gruppi a valutare questo emendamento che riteniamo utile proprio per evitare che una successione di elezioni suppletive, soprattutto all'indomani della formazione del Governo, possa determinare problemi sia per l'assetto dell'Esecutivo sia per lo stesso quadro di maggioranza appena definito dalle elezioni generali. Queste sono le motivazioni dell'emendamento che ripresentiamo nella convinzione che possa essere valutato con attenzione dalle forze politiche.

CHIARANTE. Signor Presidente, intendo sollecitare l'attenzione dell'Aula sull'emendamento 1.10, che apre la strada a due successivi emendamenti all'articolo 3, gli emendamenti 3.6 e 3.7, con i quali ci proponiamo di affrontare due questioni a nostro avviso di rilevanza fondamentale per la riforma elettorale. In primo luogo, la questione di favorire l'aggregazione tra diverse forze politiche; in secondo luogo, la creazione delle condizioni che consentano agli elettori di scegliere tra ipotesi alternative nel Governo per il paese. È infatti nostra convinzione che il punto più debole, anzi il vizio del provvedimento al nostro esame – e più ancora il vizio della legge elettorale che giunge oggi al voto della Camera dei deputati – sta nel fatto che il meccanismo della scelta della votazione a turno unico non consente lo sviluppo di un processo che tenda a superare l'attuale frantumazione delle forze politiche, a favorirne la ricomposizione e a creare le condizioni per un'effettiva alternanza nel Governo del paese. So bene che nessuna legge elettorale è in sé perfetta, che nessun meccanismo assicura da solo il conseguimento di questi obiettivi; e che, d'altra parte, anche il meccanismo della votazione a turno unico consente, in paesi che hanno una radicata tradizione di bipartitismo, sia di realizzare un'alta rappresentatività all'interno del Parlamento degli orientamenti presenti nell'elettorato, sia di garantire le possibilità dell'alternanza nel governo del paese. Ma, appena si esce da una condizione di bipartitismo (si pensi alla recente esperienza della Gran Bretagna) il funzionamento di questo meccanismo va incontro a non poche difficoltà: facendo emergere (come accade oggi in quel paese) un problema di riforma elettorale, pur in presenza di una consolidata di votazione a turno unico e col collegio uninominale.

La situazione italiana è esattamente opposta rispetto a quella inglese: vi è una radicata tradizione pluripartitica. Dunque, se non si vuole una forzatura dei meccanismi democratici che leda in modo essenziale i diritti legati a questa estesa presenza pluripartitica; se si vuole invece instaurare un processo che tenda a ricomporre la frantumazione delle forze che via via si è venuta determinando e che ponga in atto le condizioni per dare ai cittadini la possibilità di scegliere tra

diversi schieramenti, tra diversi programmi, tra soluzioni alternative per il governo, è importante favorire, anche attraverso i meccanismi elettorali, il maturare di questo processo. Al contrario il provvedimento al nostro esame non solo non crea queste condizioni, ma le ostacola.

Infatti, per la distribuzione dei seggi assegnati alla quota proporzionale del 25 per cento, ciascuna formazione politica dovrà sommare i voti dei propri candidati presenti nei singoli collegi e perciò presentarsi da sola in ogni collegio; in questo modo, anziché favorire un processo di ricomposizione e di aggregazione, si finisce col riflettere e cristallizzare l'attuale frantumazione esistente tra le forze politiche. In tali condizioni, molto probabilmente, non solo avremo nel nuovo Parlamento tre poli, di cui tanto si parla (la Lega Nord, un polo di centro imperniato sulla Democrazia cristiana ed un polo di sinistra, la cui forza fondamentale può essere il nostro partito), ma avremo una polverizzazione per molti aspetti vicina a quella attuale, con il rischio di un totale fallimento della riforma elettorale e degli obiettivi che essa persegue.

A ciò si aggiunga che, in una situazione di pluripartitismo che non si tende a superare attraverso un meccanismo di riaggregazione, si possono avere situazioni come quelle denunciate nel dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento: situazioni - come si è detto - di scarsa dignità e di scarsa decenza democratica. Mentre in una situazione di radicato bipartitismo il candidato vincente in un collegio uninominale consegue generalmente almeno il 30-35 per cento dei voti e in molti casi raggiunge la percentuale del 50 per cento, in una situazione di forte frantumazione tra le forze politiche - quale quella del nostro paese - il rischio è che siano eletti candidati con percentuali molto basse, anche del 20 per cento. Ciò determinerebbe una scarsa rappresentatività democratica ed una scarsa autorità della rappresentanza eletta attraverso meccanismi del genere.

Per tali motivi, noi sosteniamo che occorre favorire un processo di aggregazione; che anzi è questo il principale obiettivo che la riforma doveva e deve perseguire: nell'aver proposto un confronto tra grandi schieramenti sta la ragione del largo consenso che si è determinato intorno all'esperienza delle elezioni comunali e provinciali.

Ciò che i cittadini chiedono alla riforma elettorale non è semplicemente di votare per un nominativo anziché per un partito, ma piuttosto la possibilità di votare sapendo che il loro voto conta davvero e influisce nella scelta dello schieramento di forze, dei programmi, delle ipotesi di Governo che si affermano attraverso le elezioni politiche.

Lo scopo dell'emendamento 1.10 è quello di porre le premesse, attraverso una possibilità di apparentamento fra gruppi di candidati, per l'avvio di questo processo.

A questa proposta si collegano i due emendamenti all'articolo 3, da me presentati: il 3.6 ed il 3.7. In uno si ipotizza una soluzione di doppio turno qualora il candidato che giunge al primo posto ottenga un numero di voti inferiore a quello di un gruppo di candidati apparentati; invece nel caso in cui nessun candidato raggiunga una quota «di decenza», pari cioè al 35 per cento dei voti validi, si prevede l'attribuzione di questi seggi in sede regionale, con un meccanismo che tende a

favorire la formazione di coalizioni, assegnando il 90 per cento dei seggi all'apparentamento di gruppi di candidati che raggiunga il numero più alto di voti, e il rimanente 10 per cento all'apparentamento di gruppi di candidati che ottenga la seconda posizione.

Con l'emendamento 1.10 e con gli emendamenti 3.6 e 3.7 ad esso collegati si intende in sostanza aprire la strada ad un particolare meccanismo di doppio turno, ma anche alla possibilità, nell'ambito di un unico turno, di assegnare una quota dei seggi a coalizioni di gruppi di candidati. Mi riservo di illustrare meglio questi meccanismi quando si giungerà a discutere dell'articolo 3.

PONTONE. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Movimento sociale italiano ritiene di ritirare l'emendamento 1.15. Infatti, pur rimanendo immutata la situazione attuale, riteniamo si possa favorire la minoranza degli italiani in Alto-Adige, a condizione che tutti i partiti italiani abbiano il buon senso di coalizzarsi, di aggregarsi per fare in modo che effettivamente l'Alto-Adige possa avere un suo rappresentante in entrambi i rami del Parlamento.

Per quanto concerne l'emendamento 1.13, il mio Gruppo chiede che venga posto in votazione in quanto riteniamo che l'attuale formulazione dell'articolo 1 sia modificabile e possano variare le proporzioni per quanto riguarda l'attribuzione dei seggi con il sistema maggioritario o anche con quello proporzionale.

Con l'approvazione di questo emendamento determineremmo un maggiore equilibrio per quanto riguarda la quota proporzionale, perchè, invece degli attuali tre quarti, avremmo soltanto i due terzi dei seggi assegnati su base maggioritaria; un terzo dei seggi, quindi, risulterebbe dispensabile per la quota proporzionale, il che consentirebbe una maggiore rappresentanza delle minoranze.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.0.1, noi riteniamo che esso sia importante con riferimento alle elezioni dei senatori che debbono rappresentare gli italiani all'estero, sia in merito all'elettorato attivo sia in riferimento al diritto di elettorato passivo. In sede di discussione generale abbiamo ampiamente dimostrato come, a norma degli articoli 48, 3 e 56 della Costituzione, gli italiani all'estero abbiano il diritto di esprimere il proprio voto e di essere rappresentati nel Parlamento della Repubblica. Abbiamo inoltre dimostrato ampiamente, con riferimento all'articolo 6 della legge 27 ottobre 1988, n. 470, che riguarda l'anagrafe centralizzata presso il Ministero dell'interno nella quale sono iscritti tutti gli italiani residenti all'estero, che questi ultimi, appunto in quanto iscritti in quell'anagrafe elettorale, contribuiscono a formare il *quorum* elettorale in ogni regione e pertanto hanno il diritto ad essere rappresentati nel Parlamento.

Avendo ascoltato le dichiarazioni del Governo circa la situazione degli italiani all'estero, in base alle quali vi sarebbero eventualmente le condizioni per studiare una formula che dia ad essi la possibilità di rientrare sia nell'elettorato attivo che nell'elettorato passivo, come Gruppo del Movimento sociale italiano chiediamo l'accantonamento di questo argomento in modo che, prima che si arrivi alla conclusione dell'esame del disegno di legge, si possa trovare una soluzione e quindi dare piena e legittima rappresentanza agli italiani all'estero. Ritengo

che, qualora il Governo, così come ha detto il Ministro, intenda dare la propria disponibilità, sia possibile risolvere questo problema che per il Movimento sociale italiano e per gli italiani all'estero è di somma importanza. *(Applausi dal Gruppo del MSI-DN).*

PRESIDENTE. Senatore Pontone, credo che si possa essere d'accordo su questa impostazione, rinviando a un momento successivo la valutazione di questi argomenti.

Dichiaro aperta la discussione sugli emendamenti presentati sull'articolo 1.

D'ALESSANDRO PRISCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, voglio richiamare l'attenzione dei colleghi su alcuni emendamenti all'articolo 1 che tendono a far risaltare, nella legge che ci apprestiamo a votare, la necessità di rendere esplicito il principio costituzionale che tende non solo ad affermare la parità nella nostra Repubblica tra uomini e donne, ma anche a rimuovere gli ostacoli che si frappongono all'affermazione reale di tale parità, per passare quindi dai principi all'attuazione della parità di occasioni e di possibilità di rappresentanza politica.

Mi permetto allora di chiedere ai colleghi, e non solo alle colleghe con le quali in larga misura abbiamo elaborato questi emendamenti, di riflettere se ritengano effettivamente rappresentativo dell'intera società contemporanea del nostro paese un Parlamento nel quale si tocca il massimo del 9 per cento di donne elette. So perfettamente, perchè – come i colleghi sanno – non è la prima volta che si affronta questo problema, che si può naturalmente dire che è l'elettorato deputato a decidere e a scegliere. Sappiamo però tutti molto bene che, al di là di eventuali strumenti poco corretti o poco trasparenti, vi è tuttavia il ruolo fondamentale della politica che favorisce o meno l'affermazione del principio costituzionale contenuto nell'articolo 3.

Ed allora, a noi senatrici è parso opportuno proporre a questa Assemblea di introdurre tra i principi generali della legge elettorale per il Senato quello della necessità di garantire l'equilibrio della rappresentanza tra uomini e donne. Naturalmente seguiranno poi, e avremo modo di illustrarli in quest'Aula, altri emendamenti che propongono adeguati meccanismi al fine di realizzare questo principio; tuttavia a noi è parso giusto che tra i principi generali sui quali si incardina il complesso della legge elettorale fosse presente questo principio che, dopo quarantacinque anni dall'approvazione della Carta costituzionale, riteniamo non sia attuato.

Questa insufficiente rappresentanza democratica non è problema che riguardi un diritto di una minoranza, che come tutti sanno tra l'altro è maggioranza, ma è una carenza che connota la qualità della democrazia italiana. Voglio sostenere, con molta convinzione e con altrettanta pacatezza, che la questione del riequilibrio della rappresentanza riguarda l'insieme della democrazia italiana ed è quindi per questo che noi, presentatrici dell'emendamento, vogliamo chiedere ai

colleghi di atteggiarsi in modo nuovo, meno consueto rispetto a questo problema: chiediamo quindi che si prenda in esame l'interesse generale della democrazia italiana a vedere affermata nel nostro paese una normativa atta a far superare la situazione attuale, con la gradualità che è naturalmente necessaria quando le norme devono intervenire anche a mettere in moto elementi che spesso vanno sotto la voce di condizionamenti culturali (sarebbe interessante analizzare come si interviene al riguardo).

Tuttavia, quel che mi premeva sottoporre all'attenzione dei colleghi è proprio questo elemento. Auspichiamo una norma che non solo tuteli le donne, che hanno tutto il diritto – lo afferma la Costituzione prima ancora che una cultura diffusa – nonchè la certezza di poter esercitare l'elettorato passivo, ma che soprattutto risponda ad un interesse generale della nostra Repubblica in una fase nella quale emerge una forte volontà di rinnovamento della politica.

D'altra parte, colleghi, cosa stiamo facendo qui e alla Camera se non lavorare con tanto impegno, con tanta passione democratica e civile per dare al nostro paese leggi elettorali che tendano a favorire quelle spinte al rinnovamento? Sarebbe veramente grave se perdessimo questa occasione per rispondere alla domanda che viene da grandissima parte delle donne italiane, ma anche da grande parte degli uomini.

Come già ho detto, gran parte delle senatrici presenti ha elaborato alcuni emendamenti che, in coerenza con questi principi, tendono a dare applicazione agli stessi e renderli attuali. Anche l'emendamento 1.8 va in questa direzione. Proponiamo che la legge elettorale e anche l'insieme delle leggi che mano a mano approverà il nostro Parlamento tengano conto di una cultura molto diffusa che tende a negare la rappresentatività neutra del maschile. Non mi voglio inerpicare nella illustrazione teorica di una materia che peraltro non posseggo in maniera tale da poterla illustrare sul piano scientifico; ma c'è una confluenza tra la sensibilità diffusa della gran parte delle donne e gli approdi della cultura in materia.

Infatti non si può continuare a pensare che i termini maschili rappresentino anche il femminile in una fase nella quale, anche attraverso il linguaggio, le donne vogliono affermare, non voglio dire l'intollerabilità, ma il rifiuto di essere considerate implicite.

Allora, sulla base di queste riflessioni, proponiamo un emendamento, che è valido e che si dovrebbe estendere a tutto il testo della legge in esame, il quale tende ad evidenziare che, quando si parla di «candidati», si deve parlare anche di «candidate», perchè in italiano «candidati» vuol dire uomini. Naturalmente lo dico con una punta di consapevole ironia, perchè so perfettamente che nella cultura diffusa (una cultura maschile, mi si permetta di sottolinearlo) vi è la convinzione – serena, secondo me – che i termini maschili siano rappresentativi anche del femminile, così come vi è la convinzione diffusa che il maschile nella cultura, nei modi di concepire la vita, nella politica, nelle istituzioni sia rappresentativo anche del femminile. Noi riteniamo che non sia così e che rendere evidenti queste diversità, queste specificità costituisca un arricchimento utile all'avanzamento del paese; se per contrapporsi o per non contrapporsi, non è questa la sede e il momento per stabilirlo. Noi qui, come legislatori, abbiamo il dovere di

consentire che queste diversità si rendano evidenti, ed è per questo che abbiamo presentato l'emendamento 1.8. (*Applausi dal Gruppo del PDS*).

CROCETTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CROCETTA. Signor Presidente, intervengo sugli emendamenti all'articolo 1 per fare un minimo di ragionamento, che credo sia doveroso in questa fase della discussione del provvedimento in esame. Dei nostri emendamenti ne è rimasto solo uno; gli altri, purtroppo, li abbiamo ritirati. Quello che è rimasto, secondo noi, è un emendamento qualificante e dà anche una risposta ai quesiti che sono stati posti dagli altri emendamenti, tranne ad uno, quello del senatore Chiarante (su cui poi ritornerò e farò alcune considerazioni), che mi sembra estremamente preoccupante non tanto per la proposta in sé, ma per il fatto che istituisce un sistema «ipermaggioritario», nel senso che si finisce per cancellare anche quel poco di proporzionale che è rimasto.

Noi invece proponiamo che la quota proporzionale sia aumentata, per una ragione diversa rispetto a quella che fino ad ora è stata prospettata. A nostro avviso, ciò che qui si dà per scontato (cioè il 75 per cento di maggioritario e il 25 per cento di proporzionale, come derivato dal *referendum*) in realtà scontato non è: non c'è alcuna derivazione dal *referendum* per quanto riguarda queste quote. Le quote le dobbiamo stabilire noi; il *referendum* ha cancellato (torno a ripeterlo) la norma relativa all'elezione se il candidato non emerge in prima battuta con il 65 per cento: questo ha fatto il *referendum* e a questo noi ci dobbiamo riferire. Per quanto riguarda invece le quote di proporzionale o di maggioritario, queste devono essere determinate dal legislatore, che deve cercare di legiferare al meglio possibile.

Ora, è concezione diffusa che il *referendum* abbia deciso per il maggioritario e lo stiamo quasi dando per scontato; va bene, diamolo anche per scontato: ma chi ha stabilito che il sistema maggioritario deve riguardare il 75 per cento e il proporzionale solo il 25 per cento? Quindi noi proponiamo una correzione, per cui riteniamo che il maggioritario non debba superare la quota dei due terzi dei seggi. Ciò risponde anche ad alcune preoccupazioni manifestate da diverse senatrici che hanno presentato emendamenti. Tali emendamenti credo abbiano un fondamento e quindi va accettato il ragionamento secondo cui vi deve essere una percentuale adeguata di donne in Parlamento, anche se non va vista come la solita quota perchè il sistema maggioritario lo impedisce. Detto questo, dobbiamo rilevare che il sistema uninominale maggioritario elimina oggettivamente la presenza delle donne nel Parlamento; infatti, esso colpisce prima di tutto le donne. Questi emendamenti sono dei palliativi per cercare di evitare il peggio ma, sostanzialmente, proprio il sistema uninominale maggioritario produce queste conseguenze. Già il sistema proporzionale costituiva un impedimento in questo senso, a maggior ragione lo sarà il sistema che qui state proponendo.

Avverranno fatti aberranti e in tal senso non credo che l'emendamento presentato dal senatore Chiarante sia in grado di risolvere i

problemi che si verificheranno in futuro. Forze politiche che sul piano nazionale non sono rilevanti saranno presenti in Parlamento con percentuali di rappresentanza superiori di due o tre volte rispetto a quella effettiva che detengono nel paese; ad esempio, forze che non rappresentano nel paese più del 10 per cento degli elettori saranno rappresentate in questo Parlamento da oltre un terzo dei seggi. Il che mi sembra eccessivo e assolutamente distorto di qualsiasi forma di democrazia. Non si tratta cioè di un sistema maggioritario che consente a chi ha nel paese la maggioranza relativa di avere in Parlamento la maggioranza dei seggi; ci troviamo di fronte alla distorsione assoluta che chi nel paese è in minoranza finisce per essere in maggioranza nel Parlamento. Ma allora vogliamo ragionare su questi problemi? Ciò che propone il senatore Chiarante non ci convince assolutamente. A questo punto, l'emendamento da lui presentato potrebbe anche stabilire di favorire le aggregazioni; ma se successivamente si presenta un altro emendamento, che stabilisce che chi si aggrega prende il 90 per cento dei seggi del sistema proporzionale, si finisce per realizzare un sistema «supermaggioritario».

CHIARANTE. Questo succede solo se nessun candidato ha raggiunto la soglia minima di voti pari al 35 per cento.

CROCETTA. Se così è, andrà chiarito meglio: ecco a cosa serve la discussione. Dovremo chiarirlo bene.

Comunque, non è questo emendamento a preoccuparmi ma quello successivo: noi non possiamo essere d'accordo - anche perchè già il sistema costringe alle aggregazioni - su un'aggregazione ulteriore stabilita per legge. Al di là del fatto se le forze politiche raggiungano o meno comunità di intenti, infatti, noi saremo costretti a celebrare una specie di matrimonio coatto. È strano - è una battuta che mi permetto di fare ai colleghi del PDS - che una forza politica che è stata a favore del divorzio oggi sia a favore del matrimonio coatto: mi sembra un'esagerazione! Credo che dobbiamo trovare un equilibrio in questa direzione.

Di conseguenza, la questione affrontata negli articoli successivi, relativa ad una «quota di decenza», ci trova concordi se sganciata dal problema relativo al doppio turno. Quindi, a nostro avviso non vi deve essere alcun doppio turno, ma un'assegnazione in termini proporzionali. Il Senato dovrebbe agire in questo modo per operare correttamente e per favorire un'equa rappresentanza. Ovviamente, si può dare un premio di maggioranza a chi raggiunge almeno il 40 per cento; questa è la nostra proposta, ma ve ne sono altre che prevedono il 33 per cento. Possiamo anche accordarci su quest'ultima percentuale, però deve essere stabilita una quota per poter essere eletti direttamente; non deve essere prevista una «non quota», e cioè il 20, il 15 o il 18 per cento. Potrebbe accadere, come abbiamo visto con l'attuale sistema usato nelle elezioni politiche del 5 e 6 aprile 1992, che alcuni candidati di talune forze politiche, qualora fosse già entrato in vigore il sistema elettorale che stiamo discutendo, avrebbero vinto in taluni collegi soltanto con un 17 per cento, determinando «l'annullamento» degli altri candidati! Ciò mi sembra esagerato e distorto di qualsiasi concezione democratica.

Di conseguenza, deve essere introdotta una quota del 33, 35 o 40 per cento, come abbiamo proposto; dopodichè i seggi che non vengono assegnati con il sistema maggioritario dovranno esserlo con il proporzionale, in modo che il Parlamento torni ad essere rappresentato più equamente e che una forza fortemente minoritaria non abbia la maggioranza in Parlamento. Noi proponiamo questo con gli emendamenti presentati ed è questo il sistema che stiamo portando avanti.

Di conseguenza, voteremo ovviamente a favore dell'emendamento 1.5 da noi presentato, identico all'emendamento 1.13, presentato dai colleghi del Movimento sociale italiano. Voteremo anche a favore degli emendamenti 1.11 e 1.8, che tendono a garantire l'equilibrio della rappresentanza tra donne e uomini.

Probabilmente ci asterremo nella votazione sull'emendamento 1.10, presentato dal senatore Chiarante e da altri senatori, su cui non esprimiamo un giudizio negativo, ma un giudizio possibilista perchè non ci convincono gli emendamenti successivi che vorrebbero collegarsi ad esso. Se invece, in sede di dichiarazione di voto, i presentatori di tale emendamento ci convinceranno del contrario con un serio ragionamento, può darsi che la nostra astensione possa essere rivista. Sarà il dibattito ad illuminarci in questa direzione. Ecco perchè credo sia necessario in questa fase discutere approfonditamente. (*Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista*).

COLOMBO SVEVO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLOMBO SVEVO. Signor Presidente, ringrazio la senatrice D'Alessandro Prisco, che ha voluto concordare insieme a noi gli emendamenti 1.11 e 1.8, perchè ritengo che al di là di essi ciò che conta e che vorremmo trasmettere ai senatori è lo spirito che ha animato un gruppo di senatrici a presentare due proposte modificative concernenti il riequilibrio della rappresentanza tra donne e uomini. Ciò è avvenuto – lo ribadisco – al di là dei singoli emendamenti, che pure rappresentano certamente lo strumento da noi individuato. Potrà essere uno strumento imperfetto, ma in questo momento ci è parso l'unico possibile per poter arrivare a questo risultato.

Colleghi, lo spirito si fa carico anche delle difficoltà che noi stesse abbiamo incontrato. Sappiamo che si tratta di strumenti che presentiamo al Senato in via transitoria e che possono a loro volta essere strumentalizzati o scavalcati; sono strumenti che non sempre riusciranno a raggiungere quegli obiettivi che ci proponiamo. Pur tuttavia, riteniamo che in questo momento il silenzio del Senato sul tema in esame possa essere negativo per la rappresentanza stessa delle donne. La collega D'Alessandro Prisco ha giustamente rilevato che gli emendamenti che oggi qui presentiamo non si rifanno necessariamente ad una sollecitazione dell'importanza del potere delle donne, bensì nascono dalla constatazione, che è davanti agli occhi di tutti, della debolezza della nostra democrazia e della rappresentatività delle nostre istituzioni. Bisogna partire da qui, altrimenti non si chiarirebbero nè l'ansia, nè l'insistenza di questi nostri emendamenti.

Riteniamo che delle istituzioni che non hanno al loro interno la capacità di rappresentare i cambiamenti avvenuti nella società siano di per se stesse scarsamente rappresentative e quindi scarsamente democratiche. Se c'è qualcosa che non ha funzionato nel rapporto con i cittadini, forse in questo qualcosa, in questa mancanza di credibilità a nostro avviso c'è anche l'enorme differenza tra la crescita delle donne a livello sociale e la loro ininfluenza a livello istituzionale. Quello che poniamo è quindi un problema di effettiva democrazia e non di rappresentanza degli interessi delle donne.

Inoltre, noi stiamo interrogandoci oggi su come cambiare il sistema rappresentativo, su quale sistema elettorale riesca meglio ad identificare i processi di cambiamento della società ed abbiamo operato delle scelte. Certamente, rispetto alla rappresentatività abbiamo privilegiato la governabilità, l'alternanza, ma proprio in questo passaggio vediamo una difficoltà ancora maggiore per la presenza delle donne. Ha ragione il senatore Crocetta quando afferma che probabilmente il passaggio dal sistema proporzionale a quello maggioritario porterà ad un decremento della presenza delle donne. In tutti questi anni ci siamo dati da fare per rappresentare all'interno del Parlamento alcuni interessi che magari erano deboli, ma largamente presenti nella società. Siamo riusciti a coagulare la rappresentanza di questi interessi attraverso preferenze che hanno portato le donne all'interno delle istituzioni in una percentuale pari al 9 per cento. Oggi passiamo da questo sistema di rappresentanza larga di interessi ad un sistema che invece è tutto incardinato nel territorio, nel quale sono presenti interessi sia deboli sia forti, dove le donne forse in questo momento sono meno attrezzate degli uomini per poter essere dei punti di riferimento. In questo momento di cambiamento non possiamo non riflettere anche su questa ulteriore debolezza.

Ecco allora che intendiamo introdurre alcuni strumenti. Nella Commissione parlamentare per le riforme istituzionali ci siamo trovati tutti unanimi intorno ad un principio cui avrebbero dovuto ispirarsi anche le riforme delle leggi elettorali: quello del riequilibrio della rappresentanza. Quando ci siamo pronunciati a favore di tale principio in quella Commissione sapevamo che non sarebbe stato facile individuare gli strumenti per darvi attuazione. Oggi indichiamo al Senato alcuni di questi strumenti, sapendo benissimo che sono imperfetti e che dovranno essere utilizzati in una società in cui non vi è ancora fino in fondo una cultura delle pari opportunità. Sappiamo però che questi strumenti possono aiutare ognuno di noi ad arrivare alla libera scelta di un uomo o di una donna nella più assoluta indifferenza, guardando alla qualità e non al sesso. A questo punto dobbiamo ancora arrivarci e gli strumenti che proponiamo sono tesi a favorire questo processo.

Poichè abbiamo fatto una prova di questa nostra esperienza già con la legge per l'elezione del sindaco, vorrei brevemente riflettere proprio sulla riserva del 30 per cento. Questa norma è stata molto discussa e qualche volta male interpretata; si è voluto dare ad essa in qualche caso un significato non corrispondente al dibattito ed al voto quasi unanime del Senato. Ebbene, questa percentuale, al di là dei risultati (e alcuni risultati positivi li ha portati), certamente ha permesso di raggiungere un obiettivo importante: ha fatto rilevare in modo aperto e chiaro qual

è stata e qual è la cultura nei confronti della rappresentanza femminile in ogni comune e quindi ha permesso anche di verificare le distorsioni, le incapacità o viceversa le capacità di cogliere la novità di tale strumento. Anche solo per questi motivi, a mio avviso, deve emergere con chiarezza un problema di fondo. Non si può affermare che, se saremo brave, ce la faremo anche noi: sappiamo tutti che questo non può avvenire per una serie di condizionamenti non tanto nei confronti delle donne che siedono in Parlamento, quanto delle migliaia e migliaia di donne che non sono ancora arrivate nei luoghi istituzionali.

Ritengo che se prenderemo in esame con correttezza questi strumenti riusciremo insieme a fornire un'indicazione positiva per un serio riequilibrio della rappresentanza nel nostro paese. (*Applausi dal Gruppo della DC e delle senatrici Bono Parrino e Zilli*).

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

SALVI, *relatore*. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.5, identico all'emendamento 1.13, con i quali si propone di elevare da un quarto ad un terzo la quota proporzionale, il parere è contrario per le motivazioni espresse nella replica: non quindi per un'astratta fedeltà al risultato referendario, ma per ragioni di merito che ho già illustrato.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.1 del senatore Dujany, inviterei il presentatore a ritirarlo. La sua proposta è puramente descrittiva di ciò che già risulta molto chiaramente dal testo in esame: è del tutto evidente che la regione Valle D'Aosta forma un'unica circoscrizione elettorale, con un solo collegio uninominale, e che le norme del titolo VII della presente legge, non essendo in alcun modo modificate, continuano ad applicarsi. Per ragioni di estetica legislativa, preferirei non appesantire il testo con una normativa inutile, che anzi potrebbe far insorgere qualche dubbio. Qualora il collega Dujany non volesse ritirare l'emendamento, per la ragione espressa e non per motivi di merito dovrei esprimere parere contrario.

L'emendamento 1.9, identico all'emendamento 1.15, riguarda una questione sulla quale si è discusso in Commissione ed alla quale ho già accennato nella relazione. La Commissione, a maggioranza, ha ritenuto di introdurre un'eccezione per la regione Trentino-Alto Adige. Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che il comma 1, quarto capoverso (di cui si propone la soppressione), che apparentemente conferma le circoscrizioni adottate con la precedente legge del 1991, in realtà introduce una deroga non di poco conto nel sistema elettorale. Infatti, dal momento che con la legge n. 422 del 1991 furono definiti sei collegi elettorali per questa regione, se il testo in esame rimarrà invariato per il Trentino-Alto Adige il rapporto tra quota maggioritaria e quota proporzionale sarà di 6 a 1 diversamente da tutte le altre regioni con sette collegi, per le quali - in base a quanto previsto dalla restante parte dell'articolo 1 - il rapporto sarà di 5 a 2. Si pone quindi un problema di parità di trattamento, che emerge anche sotto il profilo del numero degli abitanti per ogni collegio, in quanto, se si confermano quelle circoscrizioni elettorali, si determinerà una diversità di abitanti nei

singoli collegi. Infatti, si andrà da 100.000 abitanti per il collegio Pergine Valsugana ad oltre 200.000 abitanti per il collegio di Trento. Si introdurrebbe così una deroga anche al criterio che prevede uno scostamento massimo del 10 per cento nella delimitazione dei collegi elettorali.

In Commissione si è argomentata la necessità di approvare l'emendamento proposto dal collega Riz, con riferimento alla misura 111 del «pacchetto» per il Trentino-Alto Adige. Peraltro, tale misura prevede che nella ripartizione dei collegi senatoriali in quell'ambito territoriale si debba tener conto dell'esigenza di una rappresentanza possibilmente proporzionale tra i gruppi linguistici, da realizzarsi con l'introduzione di un'apposita norma posta a tutela della popolazione di lingua italiana della provincia di Bolzano.

Al di là di ogni valutazione sul modo in cui il sistema ha funzionato su base proporzionale, è evidente che passando al sistema di tipo maggioritario non sarebbe incentivata l'applicazione di questa misura del «pacchetto». In sede di Commissione, il rappresentante del Governo ha peraltro portato degli argomenti a sostegno di questa soluzione. Mi rimetto quindi all'Assemblea e richiamo l'attenzione del Senato sulla delicatezza della scelta che si viene a compiere, in un caso o nell'altro. Respingendo questo emendamento si introdurrebbe una deroga a due principi basilari della nuova legge elettorale, non rimuovendo due degli inconvenienti che la Corte costituzionale ci aveva chiesto di eliminare dalla legge elettorale: assicura l'uniforme rapporto tra quota maggioritaria e quota proporzionale nelle diverse regioni italiane e l'omogenea dimensione del territorio dei collegi, principi ai quali si derogherebbe per il Trentino-Alto Adige.

D'altra parte, il Governo ha fatto presente che nella sua interpretazione questa norma è considerata in qualche misura collegata alla chiusura di una controversia internazionale e quindi, nella mia qualità di relatore, ritengo di avere svolto il mio compito portando a conoscenza l'Assemblea dei termini della questione; il Governo esprimerà poi il suo parere al riguardo. Mi rimetto all'Assemblea.

L'emendamento 1.11 non è stato presentato in Commissione, e quindi non se ne è discusso.

Ritengo che tener conto dell'esigenza di incentivare l'equilibrio della rappresentanza risponda ad un obiettivo e ad una decisione già assunti dal Senato della Repubblica nella predisposizione della disciplina della nuova legge elettorale comunale e provinciale. Per quanto riguarda l'emendamento 1.11, mi sembra che esso prometta più di quanto questa legge non possa offrire, anche in base agli altri emendamenti presentati dalle stesse firmatarie. Suggerirei, quindi, di sostituire il gerundio: «garantendo» con altra forma verbale più consona, perchè in realtà anche con l'approvazione degli emendamenti presentati non si garantirebbe l'equilibrio della rappresentanza. Inviterei quindi le presentatrici ad una riformulazione del testo per evitare di promettere più di quanto si possa mantenere. Con questa modificazione all'emendamento, mi dichiaro favorevole all'approvazione dello stesso.

Mi dichiaro favorevole all'approvazione dell'emendamento 1.8, concernente l'uso di un linguaggio, nei testi normativi, che tenga conto dei problemi appena ricordati.

L'emendamento 1.3, che ha come primo firmatario il collega Mazzola, prevede i candidati supplenti. Come lo stesso collega Mazzola ha testè affermato, esso è collegato ad una riforma costituzionale, peraltro *in itinere*, che non credo si possa anticipare con un voto dell'Assemblea. Mi rendo conto delle ragioni che possono sorreggere e che anzi renderebbero a mio avviso necessaria, a riforma costituzionale approvata, l'introduzione di questa norma. Allo stato degli atti essa non mi sembra però necessaria. Chiederei quindi al collega Mazzola di ritirare l'emendamento 1.3 per riesaminarlo nella sede propria della discussione sulle riforme costituzionali. In caso contrario, mi rimetto all'Assemblea.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.10, presentato dal collega Chiarante, proporrei al presentatore di ricondurlo all'articolo 3. Infatti, come egli stesso ha fatto presente nella sua esposizione, questo emendamento è in realtà collegato a vari meccanismi e modalità di elezione dei collegi uninominali maggioritari; credo quindi che la sede più adeguata per discuterlo sia quella dell'esame dell'articolo 3.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo non ha, come è noto, una posizione politica propria da difendere in questa sede. Esso tende soltanto, con i propri interventi, ad agevolare l'iter del disegno di legge e a segnalare semmai alcune compatibilità costituzionali che devono essere rispettate.

In questa luce ho trattato l'argomento, su cui ora si è soffermato anche il relatore, del riparto dei seggi nella regione Trentino-Alto Adige. Nella stessa ottica, vorrei soltanto dire che, quanto agli emendamenti proposti per riequilibrare il rapporto tra candidature e rappresentanze maschili e femminili, non vi è da parte del Governo alcuna possibile obiezione sull'emendamento 1.8, il quale tende evidentemente ad introdurre nella sede legislativa italiana un linguaggio politicamente corretto.

Quanto all'emendamento 1.11, faccio mie le perplessità del relatore. Infatti, l'espressione «garantendo l'equilibrio della rappresentanza» - e non delle candidature - «tra donne e uomini» rischia, per il modo in cui è formulata, di superare le compatibilità costituzionali.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione. Ricordo che l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori, è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5, identico all'emendamento 1.13.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, noi insistiamo perchè sia posto in votazione questo emendamento, che consideriamo assai importante. Gli stessi obiettivi che ci proponiamo con quello adesso in votazione sono perseguiti anche in altri emendamenti. Riteniamo che fissare sin dall'inizio il numero dei seggi da assegnare con il sistema uninominale maggioritario in due terzi anzichè in tre quarti darebbe subito un segnale forte di disponibilità da parte del Senato ad andare verso una scelta legislativa che riserva all'attribuzione dei seggi col metodo proporzionale un ruolo importante anche in una legge ispirata essenzialmente e principalmente al criterio uninominale maggioritario. Riteniamo che un'indicazione di questo tipo non sia assolutamente contraria all'indirizzo referendario. Do peraltro ancora atto al relatore di aver detto che non vi è un vincolo giuridico in questa direzione. Io ritengo che vi sia ancor meno un vincolo politico e che in realtà l'interpretazione politica saggia degli orientamenti, non dico dell'elettorato, ma di quelli utili a questo punto per dare una legge equilibrata al nostro paese, sia quella di operare una scelta che riservi al sistema proporzionale la quota di un terzo anzichè di un quarto.

In realtà, l'elettorato ha eliminato il 65 per cento, che veniva indicato come soglia da raggiungere perchè il collegio fosse assegnato con il metodo a quel punto ultramaggioritario, ma non ci ha detto, nè poteva farlo, qual è la soluzione legislativa ai problemi del paese, ai problemi di una rappresentanza equilibrata, che permetta di andare verso un sistema democratico che consenta anche la governabilità. Tutto questo l'elettorato non ce l'ha detto. Spetta quindi al Parlamento decidere quale sia la soluzione che, nel rispetto di un indirizzo che l'elettorato ha dato (nella misura in cui poteva darlo, cioè nei limiti di un quesito referendario che costringe a un sì o a un no su un testo), corrisponda alle esigenze del paese.

Abbiamo già sperimentato che, in effetti (lo sapevamo già, colleghi, ma è andata avanti una certa ondata referendaria che rispettiamo), non è la pura risposta di un sì o di un no a fornire la soluzione di problemi specie di questo tipo. Pur nel rispetto del pronunciamento dell'elettorato attraverso il *referendum*, la risposta deve darla il Parlamento.

Credo che il Parlamento debba essere consapevole che non esisterebbero governabilità e rappresentanza, nè seria ed effettiva democrazia, se forze importanti e significative, espressione della realtà del paese, venissero lasciate fuori da quest'Aula da una legge che non permettesse loro di essere rappresentate. Il Parlamento deve farsi carico di una legge elettorale che consenta, pur nei limiti di una scelta maggioritaria, che forze significative non siano estromesse dal Parlamento se non per una volontà effettiva dei cittadini, senza costringere questi ultimi a scelte che non corrispondono a quello che vogliono, ad allontanarsi dalla politica e dalla partecipazione al voto.

Il collega Salvi ci richiamava alla considerazione anche delle esperienze recenti, con la prima applicazione della legge sui comuni. Ebbene, sulla base di questa esperienza, possiamo obiettivamente dire che se non andremo verso il rispetto delle rappresentanze, se ogni cittadino non si sentirà rappresentato, potrà avvenire quanto si è già verificato nel secondo turno elettorale, e cioè una diminuzione dell'affluenza alle urne.

Questa tendenza alla semplificazione e alle forzature non incentiva la partecipazione, nemmeno quella elettorale. Come si fa a dire che con la legge maggioritaria, specialmente se spinta oltre certi limiti, il cittadino si riappropria del potere e che si ha un riavvicinamento del rappresentante al rappresentato se gran parte del corpo elettorale viene spinto a non partecipare al voto?

Questa è una delle considerazioni che sottoponiamo ai colleghi perchè, pur in una scelta di tipo maggioritario, si arrivi ad una soluzione più equilibrata che, ripeto, non sia di estrema o comunque eccessiva semplificazione. Crediamo che, al fine di consentire un'equa rappresentanza anche delle minoranze, il 25 per cento, che in realtà è una sorta di fotocopia del risultato referendario, non consenta un accesso sufficiente delle minoranze alla rappresentanza. Infatti, parteciperanno alla ripartizione di quel 25 per cento anche le forze maggioritarie; di conseguenza, di quel 25 per cento alle forze minoritarie resterà una sola piccola parte. Avremo allora un Parlamento che non sarà assolutamente lo specchio del paese, ma che avrà una rappresentanza assai semplificata e frantumata, non per divisioni politiche o per opzioni generali, bensì per l'effetto che la legge maggioritaria ha: quello di attribuire pressochè esclusivamente una rappresentanza personalizzata e territorializzata in limiti estremamente angusti.

Noi vi chiediamo di contribuire, votando questo emendamento, ad una soluzione equilibrata che porti all'assegnazione dei seggi con il sistema uninominale maggioritario per due terzi anzichè per tre quarti. *(Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista).*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.5, identico all'emendamento 1.13.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a me sembra molto illuminante un passaggio della replica del relatore Salvi; quello in cui egli stesso ha dichiarato che in questo caso, unico nella storia d'Europa e delle democrazie, ci troviamo ad un passaggio della riforma elettorale assai significativo senza che sia precedentemente o contestualmente intervenuto un processo di modifica della Costituzione.

È un argomento molto importante, perchè ci troviamo dinanzi ad un sistema misto che costituisce una fase di transizione tra un vecchio sistema elettorale ed uno nuovo. *(Brusio in Aula. Richiami del Presidente).* Ora, prudenza vorrebbe che questa fase di passaggio, proprio per la specificità del caso italiano, fosse morbida, senza una decisa e immediata alterazione dei fattori.

La nostra autentica preoccupazione, che ha ispirato l'emendamento 1.13, è quella che una parte consistente dell'elettorato italiano,

abituato alla cultura proporzionalistica che da cinquant'anni vige nel nostro paese, non trovi più una sua rappresentanza. E poichè in un sistema misto bisogna salvaguardare il principio della governabilità, che è automatico nel sistema maggioritario, e insieme quello della rappresentatività, che invece è automatico nel sistema proporzionale, è evidente che meno è forte il passaggio percentuale tra quota maggioritaria e quota proporzionale, più è facile affrontare il periodo della transizione.

Quindi, la proposta di modifica ha una sua ragione specifica, che non contrasta con l'orientamento referendario. Molto opportunamente il senatore Marchetti ha precisato che il *referendum*, così com'era posto, offriva soltanto due alternative: o un sì o un no; ma in quel sì e in quel no non era implicita l'accettazione di un meccanismo rispetto al quale soltanto il Parlamento è delegato dalla Costituzione ad emanare norme. Ci troviamo ora dinanzi ad un'accettazione passiva, ad un'acquiescenza passiva, ad un Parlamento che abdica all'esercizio delle sue facoltà, ma anche alle sue responsabilità, proponendo automaticamente le percentuali dei tre quarti ed un quarto dei seggi previste dall'esito referendario, che ha modificato la legge elettorale preesistente, senza un approfondimento minimo sulla reale portata di questo cambiamento, che, come diceva anche il relatore Salvi, costituisce oggi un'autentica rivoluzione che non ha precedenti nella storia di tutti i paesi europei.

Ecco perchè raccomandiamo l'accoglimento del nostro emendamento, che, spostando leggermente i termini, concilia meglio il problema della governabilità con quello della proporzionalità. Infatti, proprio per il procedimento elettorale utilizzato per il Senato, vi sono regioni nelle quali il numero dei collegi uninominali corrisponde a quello dei seggi assegnati alla regione stessa, di talchè, se per avventura in quel bacino elettorale si verificasse un orientamento comune – faccio l'esempio del Friuli-Venezia Giulia, che dispone di sette seggi e di sette senatori – che permettesse ad una sola forza politica di conseguire il 30 per cento dei voti, quest'ultima riuscirebbe a ottenere tutti e sette i seggi di quella regione e l'altro 70 per cento dell'elettorato regionale non troverebbe rappresentanza in Parlamento.

Mi sembra una questione di importanza fondamentale, per cui il voto che vi chiediamo è un voto di responsabilità per attuare un passaggio molto morbido e intelligente tra un sistema e un altro, in un momento di grande difficoltà, ma anche di grandi rischi, per la democrazia italiana. *(Applausi dal Gruppo del MSI-DN).*

PRESIDENTE. Suspendo la seduta, che riprenderà alle ore 12,45.

(La seduta, sospesa alle ore 12,25 è ripresa alle ore 12,45).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5, presentato

dal senatore Marchetti e da altri senatori, identico all'emendamento 1.13, presentato dal senatore Pontone e da altri senatori.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Condarcuri, Cossutta, Crocetta,
Danieli, De Paoli, Dionisi,
Filetti,
Galdelli, Giollo,
Icardi,
Libertini, Lopez,
Magliocchetti, Manna, Marchetti, Meduri, Meriggi, Mininni-Jan-
nuzzi, Moltisanti,
Parisi Vittorio, Piccolo, Pontone, Pozzo,
Rastrelli, Resta, Ronzani,
Salvato, Sartori,
Turini,
Zoso.

Votano no i senatori:

Abis, Acquarone, Alberici, Andreini, Andreotti, Angeloni, Azzarà,
Baldini, Ballesi, Barbieri, Benvenuti, Bernassola, Bernini, Bettoni
Brandani, Boniver, Bono Parrino, Boratto, Borroni, Bosco, Boso,
Bratina, Brescia, Brutti, Bucciarelli, Butini,
Campagnoli, Carlotto, Carpenedo, Carrara, Castiglione, Cavazzuti,
Chiarante, Cicchitto, Cimino, Colombo Svevo, Compagna, Conti, Co-
vatta, Covi, Coviello, Creuso, Cusumano,
D'Alessandro Prisco, Daniele Galdi, De Giuseppe, Dell'Osso, De
Matteo, De Rosa, De Vito, Di Lembo, Di Nubila, Di Stefano, Doppio,
Fabris, Favilla, Ferrara Vito, Ferrari Karl, Fontana Elio, Forcieri,
Forte, Foschi, Franchi, Franza,
Galuppo, Gangi, Garofalo, Gava, Genovese, Gianotti, Gibertoni,
Giorgi, Giovanolla, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani Antonio, Greco,
Gualtieri, Guerritore, Guglieri,
Ianni, Innocenti, Inzerillo,
Ladu, Lama, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Lobianco,
Manara, Manfroi, Manzini, Marinucci Mariani, Mazzola, Meo, Me-
soraca, Micolini, Miglio, Minucci Daria, Montini, Mora, Moschetti,
Murmura,
Napoli, Nerli,
Paini, Pavan, Pecchioli, Pellegatti, Pellegrino, Peruzza, Pezzoni,
Picano, Piccoli, Pierani, Pierri, Pinna, Pinto, Postal, Preioni, Procacci,
Putignano,

Rabino, Radi, Ravasio, Redi, Reviglio, Ricci, Riviera, Riz, Robol, Rocchi, Roscia, Roveda, Ruffino, Ruffolo, Russo Michelangelo, Salvi, Saporito, Scevarolli, Scivoletto, Senesi, Speroni, Sposetti, Staglieno, Stefanelli, Struffi, Tabladini, Taddei, Tani, Taviani, Tedesco Tatò, Tossi Brutti, Tronti, Ventre, Venturi, Visco, Zangara, Zilli, Zito, Zotti, Zuffa.

Si astengono i senatori:

Cappiello.

Sono in congedo i senatori: Bo, Citaristi, Colombo, Condorelli, De Cosmo, Di Benedetto, Donato, Fontana Albino, Giagu Demartini, Leone, Maisano Grassi, Molinari, Pedrazzi Cipolla, Russo Vincenzo, Santalco, Sellitti, Triglia, Valiani, Zappasodi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Agnelli Arduino, Ferrari Bruno, Guzzetti, Liberatori, Paire, Parisi Francesco, Pizzo, Rubner e Visibelli, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.5, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori, identico all'emendamento 1.13, presentato dal senatore Pontone e da altri senatori:

Senatori presenti	193
Senatori votanti	192
Maggioranza	97
Favorevoli	30
Contrari	161
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 1.6 e 1.12 sono stati ritirati. Per quanto riguarda l'emendamento 1.1, il relatore ha invitato i presentatori a ritirarlo. Senatore Dujany, accetta l'invito del relatore?

DUJANY. Signor Presidente, non posso ritirare l'emendamento 1.1, poichè esso tende a chiarire il contenuto di una legge ordinaria rispetto a quello dello Statuto della Val d'Aosta, che è legge costituzionale.

Infatti, l'articolo 47 dello Statuto recita: «Agli effetti delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Valle d'Aosta forma una circoscrizione elettorale». Nella legge si prevede quindi il collegio elettorale. Il Ministro, in sede di Commissione, ebbe a riconoscere che questo emendamento aveva un valore di chiarimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Dujany e Ferrari Karl.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9.

BOSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento va contro la legge del 30 dicembre 1991, n. 422, che aveva già suddiviso la regione del Trentino-Alto Adige in seggi senatoriali, per cui la Lega Nord voterà contro questo emendamento e richiede la votazione con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico.

RIZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo emendamento merita tutta la nostra attenzione. Voi tutti sapete che le due province autonome di Trento e di Bolzano, sotto il profilo della popolazione, sono numericamente equivalenti.

Quando vi fu la lunga discussione sul «pacchetto», e in particolare sulla misura 111, si decise di attribuire alla provincia di Bolzano tre collegi senatoriali. In quella sede si disse che ciò era necessario, anche per favorire la partecipazione al Parlamento dei rappresentanti dei gruppi linguistici italiano e tedesco della provincia di Bolzano in proporzione alla loro consistenza numerica. Considerato che il rapporto è di 1 a 2, si era prevista quindi l'elezione di tre senatori a Bolzano; ovviamente altrettanto sarebbe avvenuto a Trento. Infatti, visto che la popolazione di ambedue le province autonome è numericamente equivalente, era necessario pervenire all'elezione di tre senatori per entrambe le zone. Anche in sede di attuazione del «pacchetto» in questa Assemblea ed in quella di Montecitorio, con l'approvazione della legge del 30 dicembre 1991, n. 422, sono stati previsti tre collegi senatoriali a Bolzano, tre a Trento ed uno fluttuante, ed in base a ciò si sono tenute le elezioni.

Ricordo al senatore Salvi, che era anche relatore della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, che pochi mesi fa quest'ultima votò all'unanimità un testo che suonava in questi termini: «Devono essere rispettate le disposizioni della misura 111 del pacchetto sull'Alto Adige e della legge 30 dicembre 1991, n. 422, di attuazione della misura stessa». A questa votazione il senatore Salvi non solo diede il suo assenso, ma lo fece in qualità di relatore della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali.

Sembrerebbe che qui tendiamo a scordarci un po' di tutto. Il senatore Salvi sembra inoltre aver dimenticato di essere stato relatore anche per la Commissione affari costituzionali del Senato, la quale due

settimane fa ha varato il testo che è al nostro esame e che all'articolo 1, comma 4, recita: «I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422». Evidentemente egli dimentica di essere il relatore della Commissione quando fa presentare al suo Gruppo l'emendamento 1.9 e lo appoggia in questa sede in modo alquanto indeciso, affermando che egli si rimette all'Assemblea; ma poi in realtà lo appoggia, perchè è troppo evidente che nessuno del suo Gruppo avrebbe presentato degli emendamenti se non gli fosse stato suggerito dal relatore stesso.

Onorevoli colleghi, vi dico sinceramente che così non va, e lo dico con tutta serietà. Noi avevamo concordato un «pacchetto» di norme, lo abbiamo approvato e ci siamo attenuti tutti, sia il Parlamento nelle sue due Camere, sia la popolazione della provincia di Bolzano, al rispetto di tali norme. Avevamo definito poco tempo fa una situazione che era estremamente pericolosa. Chi non capisce come fosse una situazione pericolosa e che noi eravamo tra i pochi che hanno cercato in Europa di trovare un consenso unanime sulla base di una politica europea vive ovviamente fuori dalla realtà del mondo.

In questo momento, invece, si tenta – e questo è il rimprovero che faccio al relatore e ai presentatori dell'emendamento – di mettere in dubbio quello che si è realizzato poco tempo fa e di riaprire la discussione sulla misura 111 del «pacchetto». Io lo ritengo non solamente un grosso errore politico, ma una violazione di accordi internazionali; lo ritengo anche – e questo lo debbo dire – un atto di miopia politica di prim'ordine.

Quindi raccomando all'Assemblea di confermare il voto su quanto è stato deciso nella Commissione bicamerale per le riforme istituzionali e su quanto viene proposto dalla Commissione affari costituzionali. *(Applausi dei senatori Dujany e Ferrari Karl e dai Gruppi della DC, del PSI e della Lega Nord).*

PRESIDENTE. La questione sollevata dal senatore Riz è di grande momento. Prego pertanto l'Assemblea di riflettervi con attenzione.

MAZZOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, il Gruppo democratico cristiano, così come ha già fatto in Commissione affari costituzionali, voterà in Aula per il mantenimento del testo e quindi contro l'emendamento presentato dalla senatrice D'Alessandro Prisco. Non ci sono ragioni di carattere costituzionale che si oppongano al testo votato in Commissione affari costituzionali, come il Governo ha avuto modo di spiegare in 1ª Commissione permanente. Vi sono viceversa ragioni politiche che fanno ritenere utile e in qualche misura doveroso mantenere nel testo della riforma della legge elettorale per il Senato quanto stabilito nella legge del 1991, della quale ero stato relatore in questa Assemblea e sulla quale vi era stato allora un lungo dibattito conclusosi con un voto favorevole alla soluzione che chiudeva la questione dando attuazione alla misura 111, concernente il «pacchetto» di cui si parla.

È vero quanto detto dal senatore Riz: nel documento della Commissione bicamerale si fa esplicito riferimento alla legge del 1991 e si afferma che i collegi nella regione Trentino-Alto Adige dovranno essere predisposti sulla base di quella legge. Sotto questo profilo, coerentemente con quanto abbiamo fatto a suo tempo per il voto sulla legge del 1991, con quanto abbiamo fatto in Commissione bicamerale e in 1ª Commissione permanente, noi confermiamo la nostra posizione e quindi voteremo contro l'emendamento in esame. *(Applausi dal Gruppo della DC)*.

COMPAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COMPAGNA. Signor Presidente, anche il Gruppo cui appartengo voterà contro l'emendamento in esame. Avendo partecipato, insieme al senatore Mazzola, al senatore Riz e ad altri colleghi, ai lavori, vorrei ricordare che la Commissione affari costituzionali si è posta molto attentamente questo problema. Non c'è dubbio che sul piano della coerenza rispetto al meccanismo di distribuzione fra criterio uninominale e criterio proporzionale il problema si poneva. Non si deve però porre nei termini perfettamente aritmetici, perchè anch'essi non darebbero ragione alla collega D'Alessandro Prisco e torto al collega Riz.

In Commissione affari costituzionali abbiamo ascoltato due settimane fa l'opinione del Governo, allora rappresentato dal ministro Elia. Il Governo chiese una settimana di tempo; dopo una settimana il Governo, rappresentato nell'occasione dal ministro Paladin, ci ricordò come la misura 111 del «pacchetto», poi recepita nella nostra legislazione nel provvedimento che citava il senatore Riz, avesse come oggetto propria la delimitazione dei collegi senatoriali.

Quindi ci sono molte ragioni di equilibrio complessivo della comunità nazionale, e mi auguro che questo fosse il senso dell'intervento del senatore Riz, per le quali sarebbe opportuno che il Senato non accogliesse l'emendamento presentato in Aula.

Questo noi auspichiamo e in questo senso voteremo. *(Applausi del senatore Ferrari Karl)*.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, anch'io confermo a nome del Gruppo repubblicano il voto negativo rispetto all'emendamento presentato già espresso in sede di Commissione affari costituzionali.

A noi pare che vi sia un argomento definitivo per votare contro ed è quello che la legge n. 422 del 1991 ha una sua storia che ha portato alla definizione del «pacchetto» per l'Alto Adige e, finalmente, alla quietanza liberatoria in relazione agli accordi De Gasperi-Gruber. Si è definita così una situazione che aveva degli aspetti e dei riflessi internazionali; riteniamo che questa non debba essere riaperta con una normativa che turberebbe l'equilibrio che è stato raggiunto.

ANESI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ANESI. Signor Presidente, aggiungo anche il mio voto di contrarietà a questo emendamento che pone nuovamente in questione una situazione che ha raggiunto uno stato di soddisfazione per le popolazioni e le rappresentanze delle minoranze linguistiche della regione a statuto speciale Trentino-Alto Adige.

Non si può mettere in dubbio la suddivisione dei collegi senatoriali faticosamente raggiunta con la misura 111 del «pacchetto»; anzi, saremmo dell'opinione che in quella regione tutte le minoranze linguistiche espresse e presenti, quella tedesca che è maggioritaria e quella italiana che è minoritaria in Alto Adige, ma anche quella ladina, dovrebbero essere rappresentate nelle istituzioni della Repubblica, sia *in loco*, sia nel Parlamento nazionale, alla Camera come al Senato.

CASTIGLIONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTIGLIONE. Signor Presidente, aveva ragione il collega Riz nell'esprimere meraviglia per il fatto che si rimetta in discussione una questione che in 1ª Commissione avevamo ampiamente dibattuto e risolto con larga convergenza di vedute sia da parte del relatore che del Governo.

Il principio che dobbiamo ritenere prevalente è quello di mantenere e far salva una faticosa regolamentazione di rapporti internazionali relativamente al Trentino-Alto Adige. Ma c'è anche un'ulteriore ragione che altri colleghi intervenuti non hanno richiamato ma che credo sia importante sottolineare e cioè che nel successivo articolo 6, lettera d), fissiamo il principio – non sono stati presentati emendamenti a questo testo redatto dalla Commissione – che nella composizione dei collegi senatoriali nelle regioni in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, l'ampiezza e la delimitazione dei collegi devono favorire l'accesso alla rappresentanza.

Stabilito questo principio generale e ottenuto per queste minoranze linguistiche un accordo non capisco il tentativo di ribaltarlo per discutere di nuovo della ricomposizione e della tutela delle stesse. Ciò che è stato raggiunto con fatica e ha avuto la sanzione di un accordo internazionale, risolvendo in maniera soddisfacente – ce lo dicono i rappresentanti di quella regione – i rapporti e gli equilibri che là esistono, non deve essere modificato.

Non mi meraviglia l'emendamento del Movimento sociale, dietro il quale ci sono ragioni politiche; mi meraviglia molto che questo emendamento soppressivo venga presentato da parte del Gruppo del PDS.

Quindi il Gruppo socialista vota contro l'emendamento 1.9. (*Applausi dal Gruppo del PSI e del senatore Ferrari Karl*).

D'ALESSANDRO PRISCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, a me sembra che la discussione e le argomentazioni dei colleghi distorcano in qualche modo il senso del nostro emendamento, che (vorrei renderlo chiaro, ma avrebbe dovuto esserlo già) non ha certamente l'obiettivo di negare la validità della legge n. 422 del 1991, questo mi pare abbastanza evidente; anzi, mi sembra singolare – mi permetto di dirlo – che gli interventi dei colleghi si concentrino su questo elemento.

La questione è diversa. Il nostro emendamento tende a ripristinare il testo originario presentato dal relatore, nel quale questo richiamo non c'era, certo non per negare implicitamente (la qual cosa non sarebbe stata mai possibile) la vigenza della legge n. 422 del 1991, della misura 111, ma semplicemente perchè la si dà per implicita, mentre il richiamo esplicito, a nostro parere, è una forzatura rispetto al livello della legge elettorale che si sta elaborando e probabilmente potrebbe anche creare problemi in altre regioni nelle quali vi sono minoranze.

D'altra parte, i colleghi della 1ª Commissione e anche gli altri colleghi ormai sanno che in quello che è diventato l'articolo 6 si prende in esame proprio la questione della tutela delle minoranze, in maniera da rendere possibile un peso politico ed elettorale proprio per le minoranze linguistiche.

Quindi, a mio modo di vedere, è tutta l'impostazione del testo come predisposto ad avere quel carattere che i colleghi che hanno sostenuto la propria opinione contraria all'emendamento dicono – giustamente – di voler mantenere, cioè la tutela delle minoranze.

Pertanto vorrei chiarire che il nostro emendamento ha esclusivamente questo carattere, cioè quello del ripristino del testo originario, che ci sembra più coerente, più corretto, più adeguato al livello per il quale stiamo operando e naturalmente (lo ripeto ancora una volta per maggiore chiarezza) non ha assolutamente l'intenzione di mettere in discussione la legge n. 422 del 1991, la misura 111, che non è assolutamente in questione.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, intervengo per esprimere voto contrario all'emendamento 1.9 e quindi voto favorevole al testo licenziato dalla Commissione.

La questione l'abbiamo affrontata con impegno in Commissione; è vero, c'erano anche differenze di posizione e devo dire che il relatore non ha mai aderito a questa posizione in Commissione; però alla fine si è arrivati alla determinazione che ora viene rimessa in discussione con questo emendamento.

Io credo che sia una decisione saggia quella della Commissione e che l'Aula faccia bene a confermarla, poichè si andrebbe a porre di nuovo mano e a creare problemi in una situazione nella quale è bene che gli accordi faticosamente raggiunti vengano mantenuti per agevolare sempre di più un clima disteso ed una situazione sempre più positiva.

Io quindi sinceramente non capisco perchè ritornare su questo problema.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, il nostro Gruppo aveva presentato l'emendamento 1.15, identico all'emendamento 1.9, proposto dalla senatrice D'Alessandro Prisco e da altri senatori. Siamo in presenza di un problema delicato; si tratta di conservare, in una legge che si ispira al sistema maggioritario, una riserva particolare per ciò che riguarda i collegi della regione Trentino-Alto Adige. La dichiarazione così come formulata nel testo non è chiara, perchè leggendola in modo superficiale sembrerebbe che i collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge n. 422 del 30 dicembre 1991; quindi restano salve le condizioni di legge fatte specificamente per il Trentino-Alto Adige in base alla vecchia legge elettorale proporzionale. Questa formulazione significa che vengono fatti salvi i collegi uninominali come configurazione, nel senso che la famosa Commissione che deve fornire al Governo le nuove configurazioni elettorali non ha competenza nel determinare le nuove definizioni territoriali, oppure che viene fatto salvo quel particolare sistema elettorale di garanzia per le minoranze? Almeno questo andrebbe chiarito. Ecco la ragione per la quale era molto opportuno il primo testo presentato dal relatore nel quale questa riserva particolare, in contrasto con il modello maggioritario, era esclusa. Questo per precisare le nostre posizioni anche in termini di coerenza legislativa. Poichè la maggioranza dell'Assemblea si è espressa nel senso di mantenere in vita, anche se dal punto di vista tecnico-legislativo questo è un assurdo, tale sistema, per ciò che ci riguarda abbiamo ritirato il nostro emendamento, precisando soltanto che era opportuno eliminare questa forma particolare di riserva che non ha ragione di essere in un sistema complessivamente maggioritario come quello che sarà adottato.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.9, presentato dalla senatrice D'Alessandro Prisco e da altri senatori, sul quale si è svolto questo importante dibattito.

Non mi richiamo formalmente alla remissione all'Assemblea perchè il dibattito ha forse trasceso i confini della stessa remissione.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì. I senatori contrari voteranno no. I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Alberici, Andreini, Angeloni,
Barbieri, Benvenuti, Bettoni Brandani, Borroni, Brescia, Brina,
Brutti, Bucciarelli,
Chiarante,
D'Alessandro Prisco, Daniele Galdi,
Franchi,
Garofalo, Giovanolla, Greco, Guerzoni,
Lama,
Marinucci Mariani, Mesoraca, Migone,
Nerli, Nocchi,
Pagano, Pecchioli, Pellegatti, Pellegrino, Peruzza, Pezzoni, Pierani,
Pinna, Procacci,
Rastrelli, Rocchi, Rognoni,
Salvi, Scivoletto, Senesi, Serena, Smuraglia, Sposetti,
Taddei, Tedesco Tatò, Tossi Brutti, Tronti,
Visco.

Votano no i senatori:

Abis, Acquarone, Andreotti, Anesi, Azzarà,
Baldini, Ballesi, Bernassola, Biscardi, Boffardi, Bonferroni, Bosco,
Boso, Bratina, Butini,
Campagnoli, Candioto, Cappelli, Capiello, Cappuzzo, Carlotto,
Carpenedo, Carrara, Castiglione, Cherchi, Cicchitto, Cimino, Colombo
Svevo, Compagna, Condarcuri, Conti, Covatta, Covi, Coviello, Creuso,
Crocetta, Cusumano,
D'Amelio, Danieli, De Giuseppe, Dell'Osso, De Matteo, De Paoli, De
Rosa, De Vito, Di Lembo, Di Nubila, Dionisi, Di Stefano, Doppio,
Dujany,
Fabris, Favilla, Ferrari Karl, Filetti, Fogu, Fontana Elio, Forte,
Foschi, Franza,
Galdelli, Galuppo, Gangi, Gava, Genovese, Gibertoni, Giollo, Giorgi,
Giovanniello, Giunta, Granelli, Grassi Bertazzi, Graziani Antonio, Gra-
ziani Augusto Guido, Guerritore, Guglieri,
Ianni, Icardi, Innamorato, Innocenti, Inzerillo,
Ladu, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Libertini, Lobianco, Lombardi,
Londei, Lopez, Lorenzi,
Magliocchetti, Manara, Manfroï, Manna, Manzini, Marchetti, Maz-
zola, Meduri, Meo, Meriggi, Micolini, Miglio, Minucci Daria, Montini,
Mora, Moschetti, Murmura,
Napoli,
Pagliarini, Pains, Parisi Vittorio, Pavan, Perin, Perina, Picano,
Piccoli, Piccolo, Pierri, Pinto, Pontone, Postal, Preioni, Putignano,
Rabino, Radi, Ravasio, Redi, Resta, Reviglio, Ricci, Riviera, Riz,
Robol, Romeo, Ronzani, Roscia, Roveda, Ruffino, Ruffolo, Russo Mi-
chelangelo,
Salvato, Saporito, Sartori, Scaglione, Scevarolli, Speroni, Staglieno,
Stefanelli, Struffi,
Tabladini, Tani, Taviani, Turini,

Ventre, Venturi, Vozi,
Zangara, Zecchino, Zilli, Zito, Zoso, Zotti.

Si astengono i senatori:

Gianotti, Ranieri, Zuffa.

Sono in congedo i senatori: Bo, Citaristi, Colombo, Condorelli, De Cosmo, Di Benedetto, Donato, Fontana Albino, Giagu Demartini, Leone, Maisano Grassi, Molinari, Pedrazzi Cipolla, Russo Vincenzo, Santalco, Sellitti, Triglia, Valiani, Zappasodi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Agnelli Arduino, Ferrari Bruno, Guzzetti, Liberatori, Paire, Parisi Francesco, Pizzo, Rubner e Visibelli, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.9, presentato dalla senatrice D'Alessandro Prisco e da altri senatori:

Senatori presenti	215
Senatori votanti	214
Maggioranza	108
Favorevoli	48
Contrari	163
Astenuti	3

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11, presentato dalla senatrice Fabj Ramous e da altre senatrici. Domando alle proponenti se accolgono la modifica proposta dal relatore.

CAPPIELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPIELLO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, noi, come donne e come senatrici, anche per questo provvedimento abbiamo voluto presentare insieme una serie di emendamenti, che non sono soltanto l'1.11 ma anche l'1.8, il 2.5, il 3.8 e il 12.1.

L'emendamento 1.11 ora al nostro esame contiene un principio. Prendiamo atto della proposta che ci è stata rivolta dal relatore di sostituire il gerundio «garantendo» con l'altro «favorendo». Certamente è altra cosa, ma mi sembra che in questo momento il nuovo gerundio indichi comunque un *tèlos*, una prospettiva e quindi un impegno a perseguire gradualmente ma costantemente tale principio.

Per questa ragione, accogliamo la proposta del relatore e chiediamo al ministro Paladin di valutare con grande attenzione anche i successivi emendamenti da noi proposti, proprio per rafforzare lo spirito generale inserito in questo nostro primo emendamento.

Chiediamo pertanto all'Assemblea del Senato di approvare questo emendamento.

PRESIDENTE. Poichè i presentatori hanno accettato di sostituire il termine «garantendo» con «favorendo», domando al relatore e al rappresentante del Governo di esprimere nuovamente il loro parere sull'emendamento 1.11.

SALVI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PALADIN, *ministro senza portafoglio per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali*. Signor Presidente, concordo con il parere espresso dal relatore.

ANDREINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ANDREINI. Signor Presidente, proprio perchè quello al nostro esame è un emendamento di principio dal quale discendono i successivi emendamenti che introducono il «di norma», e poichè abbiamo visto talune conseguenze che si sono verificate per le ultime elezioni comunali con giudici che hanno annullato talune liste, ritengo che la crescita della rappresentanza delle donne debba essere garantita dalla democrazia e non da disposizioni legislative di dubbia validità costituzionale. (*Applausi dal Gruppo della Lega Nord e dei senatori Giunta e Ferrari Karl*). D'altra parte, la nostra presenza, in qualità di parlamentari, in quest'Aula nasce da un concorso. Ebbene, sarebbe questo l'unico concorso dove sono previste le quote. Ciò non avviene in nessun altro concorso e non è giusto che tali quote valgano soltanto per le élites delle donne. (*Applausi dai Gruppi della DC e della Lega Nord e dei senatori Giunta e Ferrari Karl*).

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVI. Signor Presidente, sono tenuto ad esprimere un voto coerente. Le stesse norme erano previste all'interno della legge elettorale per i comuni e le province che abbiamo approvato circa 4 mesi fa. Allora, a nome del Gruppo repubblicano, dichiarai il voto contrario; per tale ragione lo confermo anche in questa occasione, con motivazioni analoghe a quelle riferite testè dal collega del PDS. (*Applausi dal Gruppo repubblicano*).

ZILLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZILLI. Signor Presidente, colleghi, ci accingiamo a varare una legge che - è stato previsto - diminuirà ulteriormente la rappresentanza femminile in questa Camera.

VOCE DAL CENTRO. È bene!

ZILLI. Lei dice che è bene. Se siete così schierati mi rendo anche conto perchè tante norme non sono condivisibili dalla grande maggioranza delle donne.

CAPPIELLO. Brava!

ZILLI. Ognuno voterà come meglio gli aggrada. È chiaro che vi è un'esigenza di rappresentanza democratica. Siamo a livelli di un'affermazione di principio che non avrà seguito se non matureranno nel nostro paese talune condizioni. Almeno a livello di principio, è bene che il Senato si esprima in senso favorevole a questo emendamento.

Comunque, annuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 1.11. *(Vivi applausi dai Gruppi del PDS e del PSI).*

ROCCHI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROCCHI. Signor Presidente, colleghi, credo che se il Senato volesse respingere questo emendamento, al di là degli effetti pratici che sono tutti sulle ginocchia di Giove (perchè poi si tratta di tradurlo in effetti), farebbe un piccolo autogoal di cui probabilmente non ha un grande bisogno. Per quale motivo? Perchè immagino le reazioni non solo del paese, ma anche della stampa. Francamente preferisco fare battaglie che, una volta vinte, diano immediatamente un risultato. Questa non è una battaglia di quel tipo, però, così come nella vita a volte non si sa quello che si vuole fare ma certamente sarebbe bene sapere quello che non si vuole fare, ritengo che il Senato, qualora respingesse con leggerezza o con presupponenza l'emendamento in esame, sarebbe fatalmente giudicato appunto leggero o presupponente. E quand'anche esistessero ragioni di specifico cavillo per cui si potesse trovare un'ombra, un grammo di ragione a favore della bocciatura di questo emendamento, esse sfuggirebbero all'opinione pubblica. Il commento sarebbe che, quando si cerca il consenso e lo si vuole anche da quella grande parte del paese rappresentata dalle donne allora ci si spolmona per dire che la rappresentanza non è attualmente garantita e che lo componente femminile deve portare il famoso contributo alto ed alato, ma nel momento in cui in quest'Aula si chiede non di assumere un impegno di ferro, ma di dichiarare che in linea di principio questa rappresentanza deve essere tenuta in conto, allora ci si ferma anche solo sulla linea di principio.

Francamente sono un po' perplessa. Questa non è mai stata la mia battaglia prioritaria; non ho un passato formidabile sotto questo profilo,

però vi dico che, al di là del sesso, proprio come persona e membro di quest'Assemblea mi sentirei in grave imbarazzo a non votare a favore dell'emendamento al nostro esame e vi prego di riflettere un attimo prima di esprimere un voto contrario che spero non vi sarà. Si tratta di un guizzo di buona volontà che poi rende molto anche in termini di apprezzamento da parte del paese. *(Applausi dai Gruppi Verdi-La Rete, del PDS, del PSI, di Rifondazione comunista e della senatrice Colombo Svevo).*

SALVATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SALVATO. Signor Presidente, il mio Gruppo voterà a favore di questo emendamento e degli altri firmati dalle colleghe senatrici; la mia firma e quella della senatrice Fagni non figurano soltanto per motivi oggettivi, perchè venerdì mattina non eravamo in Senato. Tuttavia intendo in questa occasione affermare che norme come queste hanno la loro valenza politica e culturale ma certamente una minore valenza in termini di efficacia. Abbiamo già visto in occasione delle ultime elezioni amministrative che le donne sindaco sono risultate pochissime. Queste norme hanno soprattutto una minore valenza e una minore efficacia nel momento in cui il sistema elettorale diventa maggioritario. Di per sé il sistema maggioritario non aiuta a costruire un equilibrio della rappresentanza, anzi rende più forti quelli che già lo sono.

Pur nel dichiarare il mio voto favorevole, mi preme sottolineare che queste norme devono essere attuate e devono essere viste per quelle che sono, cioè norme antidiscriminatorie e non norme con le quali si danno delle misure assolute. Soprattutto è necessario un grande equilibrio nell'applicazione delle stesse. Devo dire alle colleghe che la *querelle* che vi è stata a proposito della legge per l'elezione del sindaco personalmente mi è piaciuta poco. Ritengo che facciano bene i magistrati ad accogliere i ricorsi laddove ve ne sono presupposti, ma ritengo che un'interpretazione restrittiva di quella legge o anche del provvedimento che stiamo esaminando non aiuti ed anzi alimenti una cultura maschilista che è già così diffusa nel paese, impedendo di sviluppare sul terreno della cultura l'equilibrio necessario per raggiungere realmente non dico una situazione di parità, ma di pari opportunità per donne e per uomini. In materie come queste abbiamo bisogno non di crociate ma di molta saggezza e di grande realismo. *(Applausi dai Gruppi di Rifondazione comunista, del PDS e del PSI).*

MOLTISANTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOLTISANTI. Signor Presidente, colleghi senatori, il mio Gruppo non voterà a favore di questo emendamento, mentre io darò il mio voto favorevole a titolo personale per solidarietà non soltanto con le donne

parlamentari ma con tutte le donne d'Italia. *(Applausi dal Gruppo del PSI).*

È una giusta testimonianza, ed i miei colleghi desiderano, attraverso la mia voce, giustificare il loro atteggiamento anche per non essere definiti – come, credo, tutti gli uomini di quest'Aula – maschilisti. I miei colleghi di Gruppo affermano che l'approvazione dell'emendamento non serve al Movimento sociale italiano se è vero che io sono stata eletta (la prima in Sicilia e la prima in Italia) per il Gruppo del MSI. Tuttavia io ritengo – come tutti, credo – che le donne valgano per i loro meriti di intelligenza, di onestà e di correttezza di intendimenti, e quindi penso che l'emendamento costituisca un'affermazione di principio.

Spesso assistiamo all'inserimento delle donne nelle liste elettorali di tutti i livelli (nazionale, regionale e locale); però pochissime fra loro sono elette. Quindi occorre un maggiore impegno, un maggiore senso di responsabilità e la testimonianza continua del nostro lavoro, nel nostro caso in qualità di parlamentari. *(Applausi dai Gruppi del MSI-DN, della DC, del PSI, del PDS e Verdi-La Rete).*

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.11, presentato dalla senatrice Fabj Ramous e da altri senatori, nel testo modificato.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì.

I senatori contrari voteranno no.

I senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiara aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Alberici, Angeloni,

Barbieri, Benvenuti, Bettoni Brandani, Boffardi, Boratto, Borroni, Brescia, Brina, Brutti, Bucciarelli, Butini,

Cappiello, Cappuzzo, Carrara, Cavazzuti, Cherchi, Chiarante, Colombo Svevo, Compagna, Condarcu, Covatta, Coviello, Crocetta,

D'Alessandro Prisco, Daniele Galdi, De Cinque, De Matteo, De Rosa, Dionisi, Di Stefano, Doppio,

Favilla, Ferrara Salute, Forte, Franchi,

Gianotti, Giollo, Giovanniello, Giovanolla, Grassi Bertazzi, Graziani, Augusto Guido, Greco, Guerzoni,

Icardi, Innocenti, Inzerillo,

Lombardi, Londei, Lopez,

Manna, Marchetti, Marinucci Mariani, Marniga, Meriggi, Mesoraca, Migone, Mininni-Jannuzzi, Minucci Daria, Moltisanti, Moschetti,

Napoli, Nerli,
Pagano, Pagliarini, Pecchioli, Pelella, Pellegatti, Pellegrino, Perina,
Peruzza, Pezzoni, Picano, Piccoli, Pierani, Pinna, Pinto, Procacci, Puti-
gnano,
Rabino, Radi, Ranieri, Riviera, Robol, Rocchi, Rognoni, Russo
Giuseppe,
Salvato, Salvi, Saporito, Scaglione, Scevarolli, Senesi, Smuraglia,
Staglieno, Struffi,
Tabladini, Taddei, Tedesco Tatò, Tossi Brutti, Tronti,
Visco,
Zangara, Zilli, Zotti, Zuffa.

Votano no i senatori:

Andreini, Anesi,
Bernassola, Bosco, Boso,
Campagnoli, Candioto, Cappelli, Cimino, Conti, Covi, Creuso,
D'Amelio, De Vito, Di Lembo, Di Nubila,
Fabris, Filetti, Fogu, Foschi,
Galuppo, Garofalo, Genovese, Gibertoni, Giunta, Granelli, Graziani
Antonio, Guerritore, Guglieri,
Innamorato,
Ladu, Lauria, Lobianco, Lorenzi,
Magliocchetti, Manara, Manfroi, Meduri, Micolini, Miglio, Montini,
Mora, Murmura,
Paini, Pavan, Perin, Pontone, Pozzo,
Ravasio, Resta, Ricci, Ricevuto, Romeo, Roscia, Roveda, Ruffino,
Serena, Speroni, Sposetti, Stefanelli,
Ventre, Venturi,
Zito, Zoso.

Si astengono i senatori:

Acquarone,
Baldini, Bonferroni,
Castiglione,
Ferrari Karl, Fontana Elio,
Gangi,
Leonardi,
Mazzola,
Nocchi,
Postal, Preioni,
Riz, Russo Michelangelo,
Scivoletto,
Tani,
Vozzi.

Sono in congedo i senatori: Bo, Citaristi, Colombo, Condorelli, De
Cosmo, Di Benedetto, Donato, Fontana Albino, Giagu Demartini,
Leone, Maisano Grassi, Molinari, Pedrazzi Cipolla, Russo Vincenzo,
Santalco, Sellitti, Triglia, Valiani, Zappasodi.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Agnelli Arduino, Ferrari Bruno, Guzzetti, Liberatori, Paire, Parisi Francesco, Pizzo, Rubner e Visibelli, a Strasburgo, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.11, presentato dalla senatrice Fabj Ramous e da altri senatori, nel testo modificato.

Senatori Presenti	189
Senatori votanti	188
Maggioranza	95
Favorevoli	107
Contrari	64
Astenuti	17

Il Senato approva. (*Applausi dai Gruppi del PSI, del PDS e «Verdi-La Rete».*)

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Senatore Mazzola, il relatore ha suggerito di ritirare l'emendamento 1.3. Accetta il suo invito?

MAZZOLA. Signor Presidente, mi dispiace di non poter accogliere l'invito del relatore in quanto mantengo l'emendamento. Resta ovviamente inteso che dovremo riaprire il discorso quando verrà esaminato dal Senato il disegno di legge elettorato attualmente all'esame della Camera dei deputati. Infatti, prevedere il candidato supplente ha un senso se una norma analoga è inserita nella legge elettorale per la Camera dei deputati: se non sarà possibile inserirla anche in quella sede, vorrà dire che l'altro ramo del Parlamento provvederà in seguito a rettificare il provvedimento oggi al nostro esame, qualora noi approvassimo questo emendamento.

Pertanto, non ritiro l'emendamento 1.3 ed invito i colleghi ad approvarlo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Mazzola e da altri senatori.

È approvato.

CROCETTA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Ricordo che sono stati ritirati gli emendamenti 1.7, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori, e 1.14, presentato dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Metto ai voti l'emenamento 1.8, presentato dalla senatrice Fabj Ramous e da altre senatrici.

È approvato.

Onorevoli colleghi, per quanto riguarda l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Chiarante e da altri senatori, ne propongo l'accantonamento, affinché, per ragioni di connessione, sia trattato insieme con gli emendamenti all'articolo 3. Resta inteso che, se l'emendamento stesso fosse approvato, esso costituirebbe un articolo aggiuntivo.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1:

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Elezione dei senatori rappresentanti gli italiani residenti all'estero)

1. Ai fini della elezione dei senatori rappresentanti gli italiani residenti all'estero viene costituita la Circoscrizione elettorale "Lazio-Estero", equiparata ad una regione italiana. La circoscrizione "Lazio-Estero" è riservata agli elettori cittadini italiani residenti all'estero, è dislocata sul territorio della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma, dove si svolgono le operazioni di scrutinio dei voti provenienti dall'estero.

2. Il numero dei senatori da eleggere di cui al comma 1 viene definito per ogni collegio della circoscrizione "Lazio-Estero" sulla base dei risultati dell'anagrafe degli italiani all'estero istituita presso il Ministero dell'interno, e del censimento, così come previsto dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470».

1.0.1

PONTONE, POZZO, DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLTISANTI, RASTRELLI, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI, VISIBELLI

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Elezione dei senatori rappresentanti gli italiani residenti all'estero)

1. Ai fini della elezione dei senatori rappresentanti gli italiani residenti all'estero vengo costituiti i «collegi uninominali esteri» le cui operazioni elettorali si svolgono presso la Corte d'appello di Roma.

2. Alla Regione Lazio vengono assegnati in aggiunta i seggi senatoriali riservati esclusivamente ai cittadini italiani residenti all'estero, da ripartirsi per la quota proporzionale in base ai voti espressi nei collegi uninominali esteri.

1.0.2

SAPORITO, COMPAGNA, DE MATTEO, CALVI

Avverto l'Assemblea che gli emendamenti 1.0.1, presentato dal senatore Pontone e da altri senatori, e 1.0.2, presentato dal senatore Saporito e da altri senatori, sono accantonati.

Presidenza del vice presidente GRANELLI

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

(Presentazione delle candidature)

1. All'articolo 9 della citata legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, sono soppresse le parole: «anche se relative alla stessa persona»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale al Senato e alla Camera dei deputati»;

c) dopo il quarto comma, è inserito il seguente:

«Le candidate, all'atto dell'accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare il proprio cognome solo o con l'aggiunta di quello del coniuge».

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - (*Presentazione delle candidature*). - 1. All'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

“La presentazione delle candidature per i singoli collegi può essere fatta per gruppi ai quali i candidati aderiscono con l'accettazione della candidatura. In tal caso ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidature non inferiore a tre.”;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

“A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o la candidatura contestuale alle elezioni del Senato e della Camera dei deputati.”;

c) il terzo comma è soppresso;

d) al quarto comma, in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Le candidate, all'atto della presentazione della candidatura, possono scegliere se indicare esclusivamente il proprio cognome o aggiungere quello del coniuge”;

e) il sesto comma è sostituito dal seguente:

“La dichiarazione di presentazione dei candidati o del gruppo di candidati deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.”;

f) al settimo comma, è premesso il seguente periodo: “Tale dichiarazione, nel caso di candidature non collegate, deve essere sottoscritta da non meno di 1000 e non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio ove è presentata la candidatura”; e le parole: “Tale dichiarazione deve essere sottoscritta” sono sostituite dalle seguenti: “Nel caso di collegamento, la dichiarazione deve essere sottoscritta”;

g) al decimo comma, le parole: “I gruppi di candidati” sono sostituite dalle parole: “Le candidature”; e la parola “presentati” è sostituita dalla parola “presentate”.

2.2

COVI, GUALTIERI, BENETTON, DIPAOLO, FERRARA SALUTE, GIUNTA, STEFANELLI, VISENTINI, COMPAGNA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

2.6

PONTONE, DANIELI, FILETTI, FLORINO, MAGLIOCCHETTI, MEDURI, MININNI-JANNUZZI, MISSERVILLE, MOLTISANTI, POZZO, RASTRELLI, RESTA, SIGNORELLI, SPECCHIA, TURINI, VISIBELLI

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) al primo comma sono soppresse le parole: “anche se relative alla stessa persona” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nell’ambito di ciascun gruppo, i candidati di un sesso di norma non possono superare i due terzi del totale dei candidati”».

2.5

D’ALESSANDRO PRISCO, CAPIELLO, ROCCHI,
MARINUCCI, BONO PARRINO, MINUCCI Da-
ria, COLOMBO SVEVO, MOLTISANTI

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) dopo il terzo comma è inserito il seguente:

“I candidati, dichiarando il collegamento con un gruppo di candidati, possono dichiarare la propria appartenenza ad una minoranza linguistica riconosciuta; la dichiarazione produce gli effetti di cui all’articolo 17 della presente legge se accompagnata da reciproca dichiarazione del delegato del gruppo di candidati”».

2.3

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROSETTA, DIO-
NISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:

«c-bis) dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:

“Sono ammesse candidature non collegate a gruppi; per esse il numero di sottoscrizioni è riferito al numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nel collegio; ogni dichiarazione di presentazione delle candidature deve contenere l’indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.”;

c-ter) nel decimo comma dopo le parole: “gruppi di candidati” sono inserite le seguenti: “o le singole candidature”».

2.1

SPERONI, ROVEDA

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) l’ottavo comma è sostituito dal seguente:

“Nessuna sottoscrizione è richiesta per la presentazione di candidati da parte di partiti o di gruppi politici, anche collegati fra loro, che nell’ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e facciano riferimento a gruppi parlamentari già costituiti o a componenti di gruppi misti. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui il gruppo di candidati sia contraddistinto da un

contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere».

2.4

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIO-
NISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Avverto che sono stati inoltre presentati i seguenti emendamenti:

Dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*bbis*) il terzo comma è soppresso».

2.7

IL RELATORE

All'emendamento 2.5, sopprimere le parole: «di norma».

2.5/1

SPERONI, ROVEDA, GIBERTONI, ROSCIA, STA-
GLIENO, GUGLIERI, PERIN, COVI, GIUNTA

Invito i presentatori ad illustrarli.

COVI. Signor Presidente, l'emendamento 2.2, da me presentato, malgrado la lunghezza del testo, si può riassumere nella sostituzione, al primo comma dell'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, delle parole «è fatta», con le altre «può essere fatta»; cioè ad un obbligo, in base al quale le candidature devono essere proposte per gruppi non inferiori a tre, si sostituisce invece una eventualità con l'espressione «può essere fatta». Il significato sostanziale dell'emendamento da me proposto è di consentire anche candidature singole nei singoli collegi non collegate con altre candidature presentate in altri collegi della stessa regione.

Mi sembra che, nel momento in cui si passa da un sistema sostanzialmente proporzionale (come era l'elezione del Senato della Repubblica secondo la vecchia legislazione, anche se le candidature venivano presentate uninominalmente nei singoli collegi) ad un sistema maggioritario uninominale, non si veda la ragione per la quale si debba impedire che un singolo individuo, a prescindere dai suoi collegamenti con un determinato partito politico, possa presentarsi autonomamente in un certo collegio, qualora ritenga di poter proporre la propria candidatura e di essere dotato di personalità tale da potersi candidare individualmente. Non vedo cioè perchè si voglia impedire a personalità di alto rilievo di presentarsi autonomamente, al di là dell'appartenenza ad un Gruppo politico, ad un movimento o ad un partito.

Questa è la ragione dell'emendamento che è stato presentato, che peraltro non è l'unico. Vi è infatti un emendamento analogo presentato dal senatore Speroni, anche se con una formulazione diversa. Tutte le

norme successive proposte con il nostro emendamento in sostituzione dell'articolo 9 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, sono tese a dare attuazione al principio che viene portato avanti con la riformulazione del primo comma.

Debbo solo aggiungere che a me pare - e su questo vorrei richiamare l'attenzione del relatore - che in ogni caso il terzo comma di tale articolo 9 vada eliminato dal testo in vigore, perchè è stato già detto a chiare lettere che nel Molise le candidature sono soltanto due. Ciò viene infatti affermato nell'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame quando si afferma che la Valle d'Aosta ha un unico collegio e il Molise due. Ritengo quindi che mantenere l'attuale terzo comma dell'articolo 9 si risolverebbe in una ripetizione sostanzialmente inutile. *(Applausi dal Gruppo repubblicano).*

SALVI, *relatore*. Signor Presidente, esprimerò ovviamente in un momento successivo il mio parere sugli emendamenti all'articolo 2. Per quanto riguarda invece l'emendamento 2.7, esso rappresenta una pura proposta di coordinamento. Infatti la vecchia legge, prevedendo la possibilità di tre candidature per ciascun individuo nei vari collegi (possibilità che noi invece abbiamo soppresso) permetteva di candidarsi due volte per la regione Molise, essendovi due collegi. Naturalmente, se si accoglie, come stiamo facendo, l'orientamento secondo il quale vi può essere una sola candidatura da parte di ciascun esponente di ogni Gruppo politico per tutti i collegi, la stessa cosa deve valere anche per il Molise. Sarebbe implicito, ma è comunque opportuno sopprimere il riferimento espresso, contenuto nella legge, alla possibilità di candidarsi due volte per il Molise.

MOLTISANTI. Diamo per illustrato l'emendamento 2.6.

TEDESCO TATÒ. Signor Presidente, la prego di considerare come apposta la mia firma, insieme a quella delle altre colleghe, all'emendamento 2.5; firma che, per un disguido a noi imputabile, non è stata comunicata.

Tale emendamento tende a dare un contenuto più concreto e stringente (operativo, come direbbe giustamente la collega Rocchi) al testo che abbiamo ora approvato (a larga maggioranza) relativo alla promozione di candidature femminili al Senato. Questa norma ricalca la disposizione introdotta nella legge di recente approvata, relativa alla elezione dei consigli comunali, norma della cui definizione il Senato ha voluto farsi positivamente carico; disposizione in larga parte coincidente con quella attualmente al nostro esame e che, nell'impatto con una verifica pratica, peraltro ampia in quanto coinvolgeva 11 milioni di elettori, ha dato esito - a mio parere - positivo. Al riguardo - ma questo esula ovviamente dal nostro esame odierno - voglio dire che ci faremo parte diligente per chiedere al Governo di fornirci dati esatti sulle candidate e sulle elette. In ogni caso, credo che l'esperienza di ognuno di noi possa confermare che quella norma, pur nel suo equilibrio e - se volete - nella sua efficacia parziali (appunto per il fatto di prevedere la dizione «di norma»), è stata tuttavia un incentivo politico e istituzionale alla candidatura delle donne.

Da quella esperienza, e non soltanto da quella formulazione che vide un largo consenso qui al Senato e che è diventata norma definitiva, abbiamo tratto spunto con le altre colleghe per formulare il testo che suona in maniera simile a quanto già stabilito per le elezioni dei comuni. Si vuole cioè introdurre la dizione: «Nell'ambito di ciascun Gruppo, i candidati di un sesso di norma non possono superare i due terzi del totale dei candidati». Le parole «di norma» valgono nel senso già posto per quanto riguarda le elezioni comunali; vale a dire che non è possibile, nè sarebbe opportuno, stabilire una disposizione tassativa, vincolante e cogente tale da invalidare le liste. Della questione si è discusso e sono stati presentati alcuni ricorsi per quanto riguarda i comuni; il mio parere, coincidente in larga parte con l'opinione precedentemente espressa in questo dibattito dalla collega Salvato, è che l'espressione «di norma» non abbia solo un valore emblematico, ma che l'eventuale mancato rispetto ha conseguenze per quanto riguarda la necessità di una motivazione, mentre certo non può essere una ragione di invalidazione *iuris et de iure*.

Voglio farmi carico di un'obiezione che può essere mossa a una disposizione di questo tipo, in quanto contenuta in un sistema che, a differenza delle elezioni dei consigli comunali, non si svolge sulla base di liste ma di collegi uninominali. Ritengo che questa obiezione possa avere un fondamento, tuttavia credo che la proposta regga alla prova di resistenza anche rispetto ad essa essenzialmente per un motivo. Come è noto, il testo al nostro esame non innova rispetto al meccanismo che attualmente la legge per il Senato prevede, vale a dire il collegamento all'interno della regione. Per cui, se è vero che i collegi sono uninominali, tuttavia la presenza del collegamento ha una rilevanza, se non di lista, di configurazione globale delle candidature.

Questa è la ragione per cui, insieme a colleghe appartenenti a larga parte dei Gruppi rappresentati in quest'Aula, abbiamo ritenuto di dover sottoporre all'attenzione degli altri colleghi questa norma e ci auguriamo che essa, come quella di indirizzo precedentemente approvata, possa avere accoglienza positiva da parte di questa Assemblea. (*Applausi dal Gruppo del PDS*).

MARCHETTI. Signor Presidente, illustrerò gli emendamenti 2.3 e 2.4.

Il primo affronta un problema sul quale si tornerà successivamente, relativo alle minoranze linguistiche riconosciute. Per consentire una adeguata tutela e la rappresentanza delle minoranze linguistiche riconosciute sono stati presentati, da noi e da altri colleghi, alcuni emendamenti e già il testo licenziato dalla Commissione prevede norme, ancora insufficienti, che comunque vanno in questa direzione.

Il nostro emendamento tende ad introdurre una norma per caratterizzare, nell'ambito della lista di appartenenza, chi faccia parte di una minoranza linguistica riconosciuta attraverso un'apposita dichiarazione; uguale dichiarazione deve rendere il delegato del gruppo di candidati, al quale l'appartenente alla minoranza linguistica dichiara di aderire, per rendere poi possibili gli effetti giuridici previsti sia del testo già presentato dalla Commissione, ma ancor più dagli emendamenti da noi proposti.

L'emendamento 2.4 riguarda le sottoscrizioni per la presentazione di candidati da parte di partiti o di gruppi politici, anche collegati fra loro, che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno e facciano riferimento a gruppi parlamentari già costituiti o a componenti di gruppi misti.

Inoltre prevediamo che nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui il gruppo di candidati sia contraddistinto da un contrassegno composito (stante i meccanismi elettorali è infatti possibile che vi siano contrassegni che abbiano in sé una somma di contrassegni) nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.

SPERONI. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 2.1 e il subemendamento 2.5/1.

L'emendamento 2.1 ricalca quello presentato dal collega Covi; in una forma diversa, il concetto è sempre quello: per essere aderenti allo spirito del sistema maggioritario, mi sembra si debba ammettere anche la possibilità di candidature individuali e non collegate a gruppi.

È vero che il gruppo previsto nel testo è di minima entità, però, se tre candidati in una regione come quella in cui sono eletto rappresentano appunto un'entità minima, in regioni in cui vi siano solo sette collegi un gruppo per presentare tre candidature dovrà praticamente coprire la metà dei collegi.

Io ribadisco invece la possibilità, per qualunque cittadino che abbia i requisiti richiesti, di potersi candidare fuori da qualunque vincolo di gruppo o di partito di appartenenza e di affidarsi liberamente al giudizio degli elettori. Ovviamente dovrà presentarsi con il richiesto numero di firme per evitare che qualunque sprovveduto possa partecipare alla campagna elettorale senza un minimo di appoggio documentato appunto dalle sottoscrizioni.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.5/1, se ne è appena parlato; è stato anche ricordato che taluni organi giudiziari hanno ritenuto che proprio la dizione «di norma» dovesse avere una interpretazione magari difforme da quella che sembrava voluta dal Parlamento e hanno di fatto rinviato alcune elezioni amministrative. Un conto è rinviare l'elezione di un comune, un conto è rischiare addirittura, come in questo caso, di rinviare quanto meno (visto che si tratta del Senato) le elezioni in determinate regioni. Quindi, vista l'importanza della materia, l'emendamento 2.5/1 propone di sopprimere l'inciso «di norma».

Noi siamo contrari all'intero emendamento 2.5, che quindi, anche se eventualmente migliorato dall'accettazione della soppressione delle parole «di norma», non vedrà il nostro voto favorevole; però riteniamo che, se proprio si vuole costituire quella che è stata definita una sorta di riserva, almeno lo si debba fare in una maniera, dal punto di vista formale, corretta, vale a dire il più possibile inattaccabile da opinioni o giudizi della magistratura.

Ecco quindi lo scopo degli emendamenti da noi proposti.

PRESIDENTE. Il relatore ed il rappresentante del Governo si pronunzieranno sugli emendamenti all'articolo 2 all'inizio della seduta

pomeridiana. Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

**Per la discussione dei problemi connessi alla trattativa
sul costo del lavoro**

GALDELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALDELLI. Signor Presidente, noi intendiamo sollevare un problema.

Stiamo parlando di riforme elettorali e istituzionali, ma fuori di qui si stanno realizzando riforme istituzionali ben più sostanziose di queste: mi riferisco alla trattativa sul cosiddetto costo del lavoro.

Tale trattativa sta procedendo, ma gli interessati ricevono notizie solo dai mezzi di informazione. Il Governo va avanti in questa trattativa senza aver ricevuto alcun mandato da parte del Parlamento; le organizzazioni sindacali, egualmente, vanno avanti senza aver avuto alcun mandato da parte dei rappresentanti, cioè dei lavoratori.

Siccome questa trattativa modificherà le relazioni sociali e il rapporto tra capitale e lavoro nel nostro paese, riteniamo che sia democraticamente corretto prevedere la possibilità per il Parlamento di intervenire nel merito di questi problemi.

A tal proposito i senatori di Rifondazione comunista hanno presentato una mozione, altri Gruppi possono fare altrettanto; esiste quindi lo strumento che ci consente di intervenire; pertanto chiediamo con forza che il Governo venga qui in Aula al Senato rapidamente, prima cioè della eventuale firma dell'accordo tra le parti sociali, a riferire sui contenuti della trattativa.

PRESIDENTE. Senatore Galdelli, la Presidenza comprende l'importanza della sua sollecitazione. Desidero dirle che, poichè la Conferenza dei Capigruppo è convocata per domani, in quella sede si esamineranno eventuali ipotesi di questo tipo da lei sollecitate.

**Per lo svolgimento di interrogazioni sulle vicende
del gruppo Ferruzzi**

GIANOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANOTTI. Signor Presidente, vari Gruppi, tra i quali il nostro, hanno presentato delle interrogazioni sulla vicenda Ferruzzi-Montedison, a cui non è ancora stata data risposta. Poichè le ultime notizie indicano un quadro ancor più grave della situazione in cui versa

questo grande gruppo industriale italiano dal punto di vista dell'esposizione finanziaria e dell'indebitamento e poichè la magistratura conferma di avere ormai ampia materia di indagine, chiediamo alla Presidenza dell'Assemblea di sollecitare il Governo a venire in Aula per rispondere a tali interrogazioni.

PRESIDENTE. Senatore Gianotti, la presidenza prende atto della sua sollecitazione e provvederà a invitare il Governo a dare una risposta il più presto possibile.

**Ordine del giorno
per la seduta pomeridiana di mercoledì 30 giugno 1993**

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (*ore 13,50*).

Allegato alla seduta n. 178**Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari,
variazioni nella composizione**

In data 28 giugno 1993 il senatore Innocenti è stato chiamato a far parte della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, di cui all'articolo 19 del Regolamento, in sostituzione del senatore Mora, dimissionario.

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

In data 25 giugno 1993 il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2317. — «Partecipazione dell'Italia al *Rain Forest Trust Fund*» (1337) (Approvato dalla 3ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 28 giugno 1993 sono stati presentati i seguenti disegni di legge:

dal Ministro del tesoro:

«Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende autonome per l'anno finanziario 1993» (1339);

«Rendiconto generale dello Stato per l'esercizio finanziario 1992» (1340).

In data 24 giugno 1993 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa del senatore:

LEONI. — «Disciplina dell'attività di concessionario per la vendita di autoveicoli e per l'assistenza dopo la vendita» (1341).

In data 25 giugno 1993 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

CALVI, CAPPIELLO, GIORGI, PIZZO, SCHEDA, BALDINI, COCCIU, STRUFFI e RIVIERA. — «Modifica dell'articolo 644 del codice penale concernente il reato di usura» (1338).

In data 28 giugno 1993 è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

DE ROSA e MANZINI. - «Costituzione della fondazione "La biennale di Venezia"» (1343).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

- in sede deliberante:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

DE ROSA ed altri. - «Disciplina dei comandi e dei distacchi di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e del settore privato presso i Gruppi parlamentari» (1314), previ pareri della 5ª e della 11ª Commissione.

- in sede referente:

alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione):

SCHEDA. - «Mutamento della denominazione della provincia di Vercelli in quella di provincia del Vercellese e della Valsesia» (1306);

alla 2ª Commissione permanente (Giustizia):

MOLINARI e MANCUSO. - «Norme per la repressione e la prevenzione del reato di usura» (1304), previ pareri della 1ª, della 6ª e della 10ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

PISCHEDDA ed altri. - «Disposizioni per l'attuazione del programma del servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche» (1275), previ pareri della 1ª, della 5ª e della 10ª Commissione;

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

CAVAZZUTI ed altri. - «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione dell'Agenzia di regolazione dei servizi di pubblica utilità» (1288), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª, della 8ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare), in data 25 giugno 1993, il senatore Rabino ha presentato la relazione sul disegno di legge: «Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 1993, n. 158, recante interventi a favore delle aziende agricole danneggiate dall'infezione di afta epizootica» (1258).

Inchieste parlamentari, deferimento

In data 28 giugno 1993, la seguente proposta d'inchiesta parlamentare è stata deferita

- in sede referente:

alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

ROGNONI ed altri. - «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle modalità della genesi, sulla applicazione e sulla gestione della legge 6 agosto 1990, n. 223, di disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato» (*Doc. XXII, n. 10*), previ pareri della 1ª e della 2ª Commissione.

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, trasmissione

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettere del 22 giugno 1993, ha trasmesso le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

nei confronti del senatore Russo Raffaele per l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di residenza (*Doc. IV, n. 178*);

nei confronti del senatore Putignano per il reato di cui agli articoli 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (*Doc. IV, n. 179*);

nei confronti del senatore Castiglione per i reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61 numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 110, 61, numero 2, del codice penale, e 4, lettera d), della legge 7 agosto 1982, n. 516; e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (*Doc. IV, n. 180*).

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio, deferimento

In data 28 giugno 1993, sono state deferite all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari le seguenti domande di autorizzazione a procedere:

nei confronti del senatore Citaristi, per i reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 319-bis e 61, numero 2, del codice penale; agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 319 e 61, numero 2, del codice penale; agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 4 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 7 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, commi 1 e 2, 648, 61, numero 2, 7 del codice penale, 4 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 7 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale; 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, commi 1 e 2, 648, 61, numero 2, 7 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, comma 1, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 319, 319-bis, 71, n. 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale, nonchè ad eseguire provvedimento che dispone la custodia cautelare (*Doc. IV, n. 171*);

nei confronti del senatore Moschetti, per i reati di cui agli articoli 81, comma 1, 110, 319, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, commi 1 e 2, 110, 319, 319-bis, 61, numero 2, del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343 del codice di procedura penale (*Doc. IV, n. 172*);

nei confronti del senatore Citaristi, per i reati di cui agli articoli 81, capoverso, 110 del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659; agli articoli 81, 110, 117, 319, 319-bis e 320 del codice penale; e di autorizzazione a compiere gli atti di cui all'articolo 343, comma 2, del codice di procedura penale (*Doc. IV, n. 173*).

**Domande di autorizzazione a procedere in giudizio,
dichiarazione di revoca e cancellazione dall'ordine del giorno**

Il Ministro di grazia e giustizia, con lettera in data 22 giugno 1993, ha trasmesso la dichiarazione di revoca della domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Bonferroni (*Doc. IV*, n. 115), già annunciata all'Assemblea nella seduta del 20 aprile 1993 e deferita all'esame della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari il 28 aprile 1993.

Il documento relativo alla predetta autorizzazione a procedere sarà, pertanto, cancellato dall'ordine del giorno.

**Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,
trasmissione di documenti**

Il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, con lettera in data 22 giugno 1993, ha trasmesso il testo di osservazioni concernente «Immigrazione extracomunitaria: lavoro stagionale e permesso di soggiorno», approvato da quel Consesso nella seduta del 17 giugno 1993.

Detto testo è stato trasmesso alla 11ª Commissione permanente.